

**ECSA ITALIA Srl**  
**Società con Unico Socio**



**Modello di organizzazione, gestione e controllo  
ai sensi del D. Lgs. 231/2001**

**APPROVATO DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO IN DATA 11/02/2009**

**REVISIONATO NEL NOVEMBRE 2017**



# INDICE

	Pag.
<u>Definizioni</u> .....	5
<u>1. Il decreto legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante</u> .....	6
<u>1.1 Tipologie di reato rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001</u> .....	8
<u>1.2 Scenari introdotti dalla Legge 123/2007: Il Testo Unico sulla Sicurezza</u> .....	11
<u>1.3 Lo sviluppo della disciplina</u> .....	13
<u>2. Le Linee Guida</u> .....	14
<u>3. Il Modello</u> .....	15
<u>3.1 La costruzione del Modello</u> .....	15
<u>3.2 La funzione del Modello</u> .....	16
<u>3.3 Principi ed elementi ispiratori del Modello</u> .....	16
<u>3.4 L'adozione del Modello e successive modifiche</u> .....	18
<u>3.5 Il Codice Etico e la sua correlazione col Modello</u> .....	19
<u>4. I Processi Sensibili di Ecsa Italia s.r.l.</u> .....	22
<u>4.1 La Pubblica Amministrazione</u> .....	22
<u>4.1.1 Enti della Pubblica Amministrazione</u> .....	22
<u>4.1.2 Pubblici Ufficiali</u> .....	24
<u>4.1.3 Incaricati di un pubblico servizio</u> .....	26
<u>4.2 I processi sensibili nei rapporti con la P.A.</u> .....	27
<u>4.3 Processi sensibili nella gestione della Società (reati societari)</u> .....	28
<u>4.4 Delitti informatici e trattamento illecito di dati</u> .....	31
<u>4.5 Reati contro l'industria ed il commercio</u> .....	34
<u>4.6 Reati di criminalità organizzata</u> .....	36
<u>4.7 Market abuse</u> .....	37
<u>4.8 Corruzione e concussione</u> .....	38
<u>4.8.1 Scenari introdotti dalla Legge 6 Novembre 2012 n. 190</u> .....	39
<u>4.8.2 Scenari introdotti dal D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38</u> .....	40
<u>4.9 Reati in materia di violazione del diritto d'autore</u> .....	43
<u>4.10 Processi sensibili in materia di sicurezza sul lavoro</u> .....	44
<u>4.11 Reati ambientali</u> .....	45
<u>4.12 Impiego di lavoratori stranieri irregolari</u> .....	47
<u>5. Organizzazione e struttura aziendale</u> .....	48
<u>5.1 Organi societari e funzioni aziendali</u> .....	48
<u>5.2 Definizione di responsabilità, unità organizzative</u> .....	48
<u>5.3 Procure, deleghe di responsabilità e di poteri di spesa</u> .....	49
<u>5.4 Caratteristiche del sistema di controllo interno</u> .....	52
<u>6. Sistema di gestione dei flussi finanziari</u> .....	53
<u>Premessa</u> .....	53
<u>6.1 Principi generali</u> .....	53
<u>6.2 La gestione commerciale</u> .....	54
<u>6.2.1 Il ciclo passivo</u> .....	55

6.2.2	<a href="#">Il ciclo attivo</a>	55
6.2.3	<a href="#">La gestione degli approvvigionamenti</a>	56
6.2.4	<a href="#">"Precursori", "bha", "bio"</a>	57
6.3	<a href="#">Il processo di programmazione e controllo</a>	58
6.4	<a href="#">La gestione dei crediti / clienti</a>	59
6.5	<a href="#">Tesoreria e contabilità</a>	60
6.6	<a href="#">Iter formativo del progetto di bilancio</a>	61
7	<a href="#">Il processo di valutazione dei rischi</a>	61
7.1	<a href="#">Potenziali aree di attività a rischio</a>	62
7.2	<a href="#">Destinatari</a>	62
7.3	<a href="#">Principi di comportamento</a>	63
7.4	<a href="#">Valutazione dei rischi, prevenzione di incendi e malattie professionali</a>	65
7.5	<a href="#">Formazione</a>	65
7.6	<a href="#">Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza</a>	65
8	<a href="#">L'organismo interno di vigilanza (<i>Compliance Officer</i> o CO)</a>	67
8.1	<a href="#">Identificazione dell'organismo interno di vigilanza. Nomina e revoca</a>	67
8.2	<a href="#">Funzioni e poteri dell'organismo interno di vigilanza</a>	67
8.3	<a href="#">Reporting del CO verso il vertice aziendale</a>	71
8.4	<a href="#">Flussi informativi verso il CO: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie</a>	72
8.5	<a href="#">Raccolta e conservazione delle informazioni</a>	73
9.	<a href="#">La formazione delle risorse e la diffusione del Modello</a>	74
9.1	<a href="#">Formazione ed informazione dei Dipendenti</a>	74
10.	<a href="#">Sistema disciplinare</a>	75
10.1	<a href="#">Funzione del sistema disciplinare</a>	75
10.2	<a href="#">Misure nei confronti di Dipendenti</a>	76
10.2.1	<a href="#">Violazioni del Modello</a>	76
10.2.2	<a href="#">Le sanzioni</a>	77
10.3	<a href="#">Misure nei confronti di Amministratori e Sindaci</a>	79
10.4	<a href="#">Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza</a>	80
10.5	<a href="#">Misure nei confronti di Collaboratori, Consulenti e Terzi in genere</a>	80
11.	<a href="#">Verifiche sull'adeguatezza del Modello</a>	81
	<a href="#">Allegato 1. Modello di comunicazione all'Organismo di Vigilanza</a>	82
	<a href="#">Appendice "A" Parte speciale reati ambientali</a>	83
	<a href="#">Appendice "B" Parte speciale reati di criminalità organizzata</a>	95

## Definizioni

- “CCNL”: contratto applicato da Ecsa Italia s.r.l. con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale;
- “Compliance Officer” o “CO”: organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e al relativo aggiornamento;
- “Consulenti”: coloro che agiscono in nome e/o per conto di Ecsa Italia s.r.l. sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale;
- “Dipendenti”: tutti i dipendenti (compresi i dirigenti) di Ecsa Italia s.r.l. ;
- “D.Lgs. 231/2001”: il decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e successive modifiche;
- “Linee Guida”: le linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo *ex* D.Lgs. 231/2001;
- “Modello”: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001;
- “Operazione Sensibile”: operazione o atto che si colloca nell’ambito dei Processi Sensibili e può avere natura commerciale, finanziaria, di lobby tecnico-politica o societaria;
- “Organi Sociali”: i membri del Consiglio di Amministrazione di Ecsa Italia s.r.l.;
- “P.A.”: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;
- “Partner”: controparti contrattuali di Ecsa Italia s.r.l., quali ad esempio le società di servizio, agenti, partner, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (collaborazione anche occasionale, società, associazione temporanea d’impresa, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con l’azienda nell’ambito dei Processi Sensibili;
- “Processi Sensibili”: attività di Ecsa Italia s.r.l. nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati;
- “Reati”: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001;

## 1. Il D. Lgs. 231/2001 e la normativa rilevante

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il D.Lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia aveva già da tempo aderito.

Il D.Lgs. 231/2001, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi.

La nuova responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

L'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 individua i soggetti destinatari della norma, in osservanza di quanto disposto nella legge-delega, il cui comma 1 dell'art. 11.

Il medesimo articolo inoltre, nel comma 2, specifica che "*per persone giuridiche si intendono gli enti forniti di personalità giuridica eccettuati lo Stato e gli altri enti pubblici che esercitano pubblici poteri*". Il legislatore, pertanto, dal combinarsi di queste due disposizioni ha ritenuto di dover applicare la responsabilità amministrativa sia agli enti a soggettività privata, sia a quelli a soggettività pubblica. Il D.Lgs. 231/2001, art. 1, pertanto, esclude espressamente la sua applicazione "*allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale*". Sono compresi invece nella disciplina del D.Lgs. 231/2001 gli enti a soggettività pubblica ma privi di pubblici poteri ed i cosiddetti enti pubblici economici.

Gli artt. 5, 6, 7 ed 8 del D.Lgs. 231/2001 determinano i casi di responsabilità dell'ente.

Ai fini dell'individuazione di tale responsabilità occorrerà che i reati siano stati commessi nell'interesse od a vantaggio dell'ente stesso:

(i) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso salvo che l'ente provi che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

**b)** il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

**c)** le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

**d)** non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

**(ii)** da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto (i) che precede quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Mentre è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In ogni caso l'ente però non risponde qualora le persone sopra indicate ai punti (i) e (ii) abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Ai fini della responsabilità dell'ente, qualora l'autore dell'illecito sia un soggetto definito "*in posizione apicale*" che dunque ha agito per l'ente avendo competenza a impegnarlo, la colpevolezza dell'ente è presunta, a meno che l'ente non sia in grado di dimostrare:

- di avere adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto costituente reato, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione di illeciti come quello verificatosi;

- di aver vigilato sul corretto funzionamento e sulla rispettosa osservanza di tali modelli, attraverso un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

- che il comportamento che ha causato il reato è stato attuato dal soggetto in posizione apicale eludendo fraudolentemente i citati modelli di organizzazione e controllo.

Qualora invece la commissione del reato sia opera di soggetti "*sottoposti all'altrui direzione*", perché si configuri la responsabilità in capo all'ente è necessario il verificarsi delle seguenti condizioni:

- colpevolezza del soggetto subordinato;

- la commissione del reato nell'interesse od a vantaggio dell'ente;

- l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte dei soggetti posti in posizione apicale.

In particolare, il comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 231/2001 indica che *“l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”*, mentre il comma 2 dello stesso articolo prevede che in ogni caso non sia configurabile inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza laddove l'ente abbia *“adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*.

La disposizione dell'art. 8 del D.Lgs. 231/2001 chiarisce come quello dell'ente sia un titolo autonomo di responsabilità, rispetto a quella dell'autore del reato, non solidale con quest'ultimo, anche se presuppone la commissione di un reato da parte di una persona operante al suo interno, nel suo interesse o vantaggio. Trattandosi di un titolo autonomo di responsabilità, fa capo direttamente all'ente e si aggiunge ad altre eventuali forme di responsabilità patrimoniale originate da fatto illecito previste dagli artt. 190 e 197 del codice penale.

Inoltre, il comma primo dell'art.8 afferma che sussiste la responsabilità dell'ente anche quando l'autore del reato non sia stato identificato. Ciò per evitare una impunità dell'ente in quei casi in cui la complessità della struttura organizzativa interna potesse essere di ostacolo all'individuazione della responsabilità della commissione dell'illecito in capo a uno specifico soggetto, ma risultasse comunque accertata la commissione di un reato.

La responsabilità dell'ente resta ferma anche nel caso in cui il reato sussista, ma subisca una vicenda estintiva. L'unica ipotesi d'estinzione della responsabilità a carico dell'ente è data dall'amnistia, intervenendo la quale, non potrà procedersi neanche nei confronti di quest'ultimo.

Al fine di eliminare e/o limitare dunque la responsabilità dell'ente, appare opportuno e necessario adottare un Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo a prevenire i reati, e a verificare l'esistenza ed il funzionamento dei relativi organismi di controllo preventivo e vigilanza all'interno dell'ente, dotati di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, onde poter permettere allo stesso ente di essere considerato esente da responsabilità.

## **1.1 Tipologie di reato rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001.**

I reati per i quali sono applicabili le previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001 sono indicati negli artt. 24, 24 bis, 24 ter, 25, 25 bis, 25 bis.1, 25 ter, 25 quater, 25 quater1, 25 quinquies, 25 sexies, 25 septies, 25 octies, 25 novies, 25 decies, 25 undecies, 25 duodecies del medesimo decreto.

Precisamente l'art. 24 si occupa di:

- indebita percezione di erogazioni (art. 316-ter c.p.);
- malversazione a danno dello stato (art. 316-bis c.p.);



- concussione e corruzione;
- truffa in danno allo Stato o Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno allo Stato o Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.);

L'art. 24 bis riguarda i reati informatici ed il trattamento illecito di dati. (vedi specifica cap. 4)

L'art. 24 ter riguarda i reati di criminalità organizzata. (vedi specifica cap. 4)

L'art. 25 riguarda invece i reati di corruzione e concussione. (vedi specifica cap. 4)

L'art. 25 bis prende in considerazione, a seguito dell'introduzione della Legge n. 99 del 23 luglio 2009, i reati inerenti:

- la contraffazione, l'alterazione o l'uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali;
- l'introduzione nello stato ed il commercio di prodotti con segni falsi.

L'art. 25 bis.1 riguarda i reati contro l'industria ed il commercio. (vedi specifica cap. 4)

L'art. 25 ter esamina la punibilità di alcune fattispecie di reati previste dal codice civile, nell'ambito della riforma del diritto societario ed in particolare:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori (art.2622 c.c.);
- falso in prospetto (art.2623 c.c. );
- falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle Società di revisione ( art.2624 c.c.);
- impedito controllo (art.2625 c.c.);
- indebita restituzione di conferimenti (art.2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art.2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art.2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art.2629 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art.2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art.2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art.2636 c.c.);
- aggio (art.2637 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza (art. 2638 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) (vedi specifica cap. 4);
- istigazione alla corruzione (art. 2635-bis c.c.);
- pene accessorie (art. 2635-ter c.c.);
- false comunicazioni sociali con fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) (vedi specifica cap. 4);

- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) (vedi specifica cap. 4);

L'art. 25 quater, aggiunto con la legge del 14 gennaio 2003 n. 7, disciplina le sanzioni amministrative per i reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico.

L'art. 25 quater.1 disciplina i delitti relativi alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ex art. 583-bis c.p. (a sua volta introdotto dalla L. 9 gennaio 2006, n. 7, art. 6), introdotto dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 7, art. 8.

L'art. 25 quinquies, inserito con la legge del 11 agosto 2003 n. 228, disciplina le sanzioni amministrative per i delitti contro la libertà individuale quali:

- riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- alienazione ed acquisto di schiavi (art. 602 c.p.).

L'art. 25 sexies, reato di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato ex art. 184 e 185 D.Lgs. 58/98, introdotto dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62. (vedi specifica cap. 4)

L'art. 25 septies, disciplina i reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. (vedi specifica cap. 4)

L'art. 25 octies, relativo ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

I reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita erano già rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/200 ma esclusivamente se realizzati transnazionalmente (ex art. 10 L. 146/06). A seguito dell'introduzione dell'art. 25-octies, i predetti reati - unitamente alla ricettazione - divengono rilevanti anche su base nazionale.

L'art. 25 novies, disciplina i reati in materia di violazione del diritto d'autore. (vedi specifica cap. 4)

L'art. 25-decies, relativo ai reati in materia di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

L'art. 25-undecies, disciplina i reati in materia ambientale. (vedi specifica cap. 4 e appendice "A").

L'art. 25-duodecies, disciplina i reati relativi all'impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno. (vedi specifica cap. 4)

## **1.2 Scenari introdotti dalla Legge 123/2007: Il Testo Unico sulla Sicurezza**

La legge 3 agosto 2007, n. 123, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-septies, ha esteso la responsabilità dell'ente ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La suddetta legge prevede la punibilità degli enti per delitti perseguibili a titolo colposo senza la necessità che si configuri il dolo (coscienza e volontarietà dell'azione criminosa).

La normativa ha ampliato di molto la platea delle imprese interessate dalle disposizioni in questione. Infatti, tutte le imprese soggiacciono alle disposizioni legislative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e qualsiasi violazione delle numerosissime norme in tema di sicurezza sul lavoro che comporti in concreto un infortunio grave può comportare l'applicazione del Decreto. Maggior impatto si avrà necessariamente su quegli enti che, per la tipologia di lavorazioni, presentano un maggior rischio di infortuni.

Il D.lgs. 81/2008 ha dato attuazione alla legge 123/2007 con l'introduzione del Testo Unico sulla Sicurezza.

Molte sono state le novità sugli obblighi a carico dei datori di lavoro, dei loro delegati e dei dipendenti: in tal senso, dunque, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche disciplinata dal D.lgs. n. 231/2001, viene completata dal Testo Unico quanto alle violazioni delle norme infortunistiche da cui derivi la morte o lesioni gravi del lavoratore.

Tuttavia, nella ipotesi in cui si verificasse la violazione di norme antinfortunistiche, soccorre la forza esimente del modello organizzativo sancita direttamente dall'art. 30 dello stesso Testo Unico, con conseguente limitazione, quanto alla sicurezza, della discrezionalità del giudice, al quale spetta la generale valutazione dei modelli organizzativi adottati dalle imprese per decretarne l'esonero dalle sanzioni. L'art. 30 disciplina dettagliatamente quelle che devono essere le linee guida soddisfatte dagli enti e richiamate dai modelli di gestione, che devono assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi posti dal testo unico.

Ad essere interessato è pertanto un ambito, quello della sicurezza, comunque già normato e monitorato. Per questo motivo è importante effettuare un'analisi continuativa di tutte le attività già svolte per utilizzarle ed armonizzarle ai fini dell'allineamento a quanto previsto dal D.Lgs. 231/01.

Il "Modello" deve focalizzarsi sull'efficacia del processo di valutazione dei rischi, senza tuttavia entrare nel merito delle disposizioni adottate e formalizzate nel Documento di Valutazione dei Rischi, e della successiva fase di verifica dell'effettiva attuazione di tali disposizioni.

Le integrazioni da apportare al Modello dovranno dunque prevedere :

- acquisizione del Documento di Valutazione dei Rischi, redatto ai fini del D.Lgs. 626/94 ed aggiornato in base alle nuove direttive introdotte dal Testo Unico, quale allegato al Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- definizione delle linee guida e formalizzazione del processo di valutazione dei rischi, comprendente anche l'attività di verifica degli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro;
- definizione delle linee guida e formalizzazione del processo di monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema dei presidi descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi, che preveda anche la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano evidenziate situazioni di non conformità.

E' opportuno ribadire che anche per questi delitti colposi, potranno essere applicate le sanzioni previste dal Decreto esclusivamente qualora gli stessi siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente".

Il D.lgs. 81/08 ha inoltre provveduto a rimodulare l'impianto sanzionatorio graduandolo in base alla gravità degli incidenti.

L'art. 300 del decreto incide infatti direttamente sul d.lgs. 231/2001 sostituendone l'art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della igiene e della salute sul lavoro): la sanzione pecuniaria più incisiva – pari a 1.000 quote, corrispondenti a una somma che può variare da 250mila a 1,5 milioni di euro – e quelle interdittive da tre mesi a un anno, troveranno applicazione solo per i casi più gravi, come l'omicidio colposo, commesso con la violazione degli obblighi non delegabili del datore (valutazione e documentazione dei rischi aziendali) nei settori produttivi più esposti.

Nei casi di omicidio colposo derivante dal mancato rispetto degli altri obblighi posti a carico del datore di lavoro e dei dirigenti troverà spazio una sanzione pecuniaria variabile tra 250 e 500 quote (più le sanzioni interdittive da tre mesi a un anno). Mentre in caso di incidenti che provochino lesioni gravi o gravissime scatterà una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote e sanzioni interdittive sotto i sei mesi.

In merito a quanto sopra detto, per sanzione interdittiva si intende:

1. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
2. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

3. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
4. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
5. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

### **1.3 Lo sviluppo della disciplina**

È necessario sottolineare che la materia è in continua evoluzione ed oggi, anche in considerazione dei numerosi eventi infortunistici di cui anche i mass media e gli istituti previdenziali e sanitari preposti danno notizia, appare necessario porre in essere tutti gli accorgimenti utili per prevenire ed impedire il verificarsi di eventi infortunistici.

Ciò, anche in considerazione degli sviluppi normativi che vi saranno nel futuro.

## 2. Le Linee Guida

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle Linee Guida emanate da Confindustria in data 7/03/2002 ed aggiornate al marzo 2014 e della circolare n. 83607/2012 del Comando Generale della Guardia di Finanza III reparto operazioni – ufficio tutela economica e sicurezza emanata il 19/03/2012.

Tuttavia, la scelta eventuale di non adeguare il Modello ad alcune indicazioni contenute nelle Linee Guida non inficia la validità dello stesso - come peraltro precisano espressamente le stesse -. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della Società, ben può discostarsi dai codici citati che, per loro natura, hanno carattere generale.

Attraverso l'adozione del Modello, Ecsa Italia s.r.l. si propone di perseguire le seguenti principali finalità di:

- consapevolezza: per tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle aree di attività a rischio la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili all'azienda;
- condanna di tali forme di comportamento illecito comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Società intende attenersi
- tempestività negli interventi, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Il presente Modello mira ad assicurare quindi la messa a punto di un sistema modulato sulle specifiche esigenze determinate dall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 231/2001 concernente la responsabilità amministrativa delle Società per reati commessi dai propri dipendenti (impiegati, quadri, dirigenti), dai vertici e dai collaboratori aziendali e da chiunque agisca in nome e per conto della Società.

### 3. Il Modello

#### 3.1 La costruzione del Modello

A partire dall'anno 2008, Ecsa Italia s.r.l. ha avviato un progetto interno finalizzato a garantire la predisposizione del Modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 ed ispirate, oltre che alle norme in esso contenute, anche alle Linee Guida di Confindustria.

Sebbene l'adozione del presente Modello costituisca una "facoltà" dell'ente e non un obbligo, Ecsa Italia s.r.l. ha deciso di procedere con la sua predisposizione ed adozione in quanto consapevole che tale sistema rappresenti un'opportunità per migliorare la sua efficienza organizzativa

Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello.

1) "**As-is analysis**". L'identificazione dei Processi Sensibili è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale (principali procedure in essere, organigrammi, deleghe, procure etc.) e una serie di interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale (Amministratori, responsabile amministrativo, responsabile segreteria, responsabile logistica, responsabile manutenzione, responsabile commerciale, responsabile ufficio tecnico, responsabile qualità e sicurezza ecc.) mirate all'individuazione e comprensione dei Processi Sensibili e dei sistemi e procedure di controllo già adottati in relazione ai medesimi.

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quale modalità vi sia la potenziale possibilità di commettere i reati.

L'analisi è stata condotta principalmente su tutte le attività che prevedono un contatto/un'interazione tra risorse aziendali e soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio, nonché sulle attività sociali capaci di influire sulla commissione dei reati societari considerati assoggettabili alle sanzioni di cui al D. Lgs. 231/2001.

Se ne è ricavata una rappresentazione dei Processi Sensibili, dei controlli già esistenti e delle relative criticità, con particolare "*focus*" agli elementi di controllo specifici per soddisfare i requisiti del Modello. I Processi Sensibili di Ecsa Italia s.r.l. sono quelli descritti al successivo cap. 4.

2) **Effettuazione della "gap analysis"**. Sulla base dei Processi Sensibili individuati, delle procedure e controlli già adottati, nonché delle previsioni e finalità del D. Lgs.

231/2001, si sono individuate le azioni di miglioramento delle attuali procedure interne e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello “specifico” di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del D. Lgs. 231/01.

### **3.2 La funzione del Modello**

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consente a Ecsa Italia s.r.l. di beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs. 231/2001, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, la sua *corporate governance*, limitando il rischio di commissione dei Reati.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante la individuazione dei Processi Sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di Ecsa Italia s.r.l., anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a Ecsa Italia s.r.l. di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e Partner, che operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito dei Processi Sensibili di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'organismo di vigilanza sull'operato delle persone rispetto ai Processi Sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

### **3.3 Principi ed elementi ispiratori del Modello**

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo (rilevati in fase di “*as-is*”) esistenti e già ampiamente operanti in azienda, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e controllo sui Processi Sensibili.

Conformemente a quanto previsto anche dalle Linee Guida, sono state considerate le *policy* e le procedure esistenti che, previo eventuale adeguamento, potessero essere qualificabili come generali elementi costitutivi del Modello, ovvero:



- la struttura societaria;
- il sistema organizzativo aziendale;
- le *policy* e le procedure aziendali;
- il sistema di deleghe di poteri e delle procure;
- il sistema di comunicazione al personale;
- il sistema disciplinare.

Il presente Modello, fermo restando la sua finalità peculiare descritta al precedente paragrafo 3.2 e relativa al D. Lgs. 231, si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole previste dal sistema di procedure già in essere in azienda.

Principi cardine a cui il Modello si ispira sono:

- ⇒ Il Regolamento d'Organizzazione di Ecsa Italia s.r.l.;
- ⇒ Il manuale della qualità di Ecsa Italia s.r.l.;
- ⇒ le Linee Guida di Confindustria in base alle quali è stata predisposta la mappatura dei **Processi Sensibili** di Ecsa Italia s.r.l.;
- ⇒ la circolare n. 83607/2012 del Comando Generale della Guardia di Finanza;
- ⇒ i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001 ed in particolare:
  - la attribuzione ad un **organismo di vigilanza** del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
  - la messa a disposizione dell'organismo di vigilanza di **risorse** (umane e finanziarie) adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente ottenibili;
  - l'attività di **verifica del funzionamento** del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
  - l'attività di **sensibilizzazione e diffusione** a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- ⇒ i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
  - la **verificabilità e documentabilità** di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;
  - il rispetto del principio della **separazione delle funzioni**;

- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la comunicazione all'organismo di vigilanza delle informazioni rilevanti;

La responsabilità del Sistema di Controllo Interno compete al Consiglio di Amministrazione, che ne fissa le linee di indirizzo e ne verifica periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento.

A tal fine, il Consiglio si avvale dell'Organismo di Vigilanza, che ha il compito principale di seguire la dinamica e l'adeguatezza, in termini di efficacia ed efficienza, del Sistema di Controllo Interno.

Il sistema di pianificazione e controllo, viene inoltre implementato a livello di singola unità operativa, attraverso la produzione periodica per il vertice aziendale, di rapporti riepilogativi per sovrintendere alle attività specifiche.

### **3.4 L'adozione del Modello e successive modifiche**

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, Ecsa Italia s.r.l. ha ritenuto necessario procedere con l'adozione del presente Modello con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 11/02/2009 e con la medesima delibera ha istituito e nominato il proprio organismo di vigilanza (*Compliance Officer* o CO).

Nella predetta delibera, il Consiglio di Amministrazione ha espressamente dichiarato di impegnarsi al rispetto del presente Modello.

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo di governo della società" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lettera a del D. Lgs. 231/2001) le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Ecsa Italia s.r.l., salva la facoltà di quest'ultimo di delegare un Amministratore Delegato. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione ratificherà annualmente tutte le modifiche eventualmente apportate da quest'ultimo. In pendenza di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione, l'efficacia provvisoria delle modifiche apportate dall'Amministratore Delegato non è sospesa.

In seguito agli sviluppi normativi introdotti dal Legislatore, la società ha provveduto al costante aggiornamento del Modello Organizzativo con le necessarie delibere del Consiglio di Amministrazione.

### 3.5 Il Codice Etico e la sua correlazione col Modello

Il Codice Etico è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 11/02/2009 ed è stato portato a conoscenza dell'Assemblea dei Soci di Ecsa Italia s.r.l.

Nella Premessa al Codice Etico vigente nella Società si legge:

*“Il Codice Etico è la “Carta Costituzionale” della Società, in cui vengono definiti i diritti ed i doveri morali e le conseguenti responsabilità etico-sociali alla cui osservanza è tenuto ogni partecipante all’organizzazione imprenditoriale.*

*Il Codice Etico rappresenta per la compagine sociale la codificazione delle politiche di controllo dei comportamenti individuali.*

*Esso costituisce un mezzo efficace per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto della Società, attraverso l’introduzione della definizione chiara ed esplicita delle responsabilità etiche e sociali dei propri amministratori, dirigenti, quadri, dipendenti e fornitori.*

*Il Codice Etico è il principale strumento d’implementazione dell’etica all’interno della Società ed è un mezzo che garantisce la gestione equa ed efficace delle transazioni e delle relazioni umane, che sostiene la reputazione della Società, in modo da creare fiducia verso l’esterno”.*

La struttura del Codice Etico si articola su cinque livelli:

- 1) I principi etici generali che raccolgono la missione imprenditoriale ed il modo più corretto di realizzarla;
- 2) Le norme etiche per le relazioni dell'impresa con i vari stakeholder (consumatori, fornitori, dipendenti, etc.);
- 3) Gli standard etici di comportamento:
  - Principio di legittimità morale
  - Equità ed eguaglianza
  - Tutela della persona
  - Diligenza
  - Trasparenza
  - Onestà
  - Riservatezza
  - Imparzialità
  - Tutela dell’ambiente
  - Protezione della salute;
- 4) Le sanzioni interne per la violazione delle norme del Codice Etico;
- 5) Gli strumenti di attuazione.

L'attuazione dei principi contenuti nel Codice Etico è affidata all'Organismo di Vigilanza. Ad esso è affidato il compito di diffondere la conoscenza e la comprensione del Codice Etico nella Società, monitorare l'effettiva attivazione dei principi contenuti nel documento, ricevere segnalazioni in merito alle violazioni, intraprendere indagini.

In considerazione di quanto contenuto nelle Linee Guida di Confindustria, si tende a realizzare una stretta integrazione tra “Modello” e Codice Etico, in modo da formare un corpus di norme interne che abbiano lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale. Il Codice Etico è uno strumento di portata generale per la promozione di una “condotta aziendale”, con l'obiettivo di ribadire e di far rispettare ai dipendenti, ai collaboratori ed ai soggetti che intrattengono rapporti economici con la Società, ivi comprese la Pubblica Amministrazione e le Authorities, l'insieme dei valori e delle regole di condotta cui la Società intende far costante riferimento nell'esercizio delle sue attività istituzionali, a presidio della sua reputazione ed immagine sul mercato. Infatti i comportamenti di Amministratori, dipendenti e di coloro che agiscono anche nel ruolo di consulenti, o comunque sia con poteri di rappresentanza della Società devono, conformarsi alle regole di condotta sia generali che specifiche previste nel Modello e nel Codice Etico.

È opportuno sottolineare che il Modello non è un Codice Etico. Infatti, mentre il Modello è uno strumento con un ambito di applicazione ed una finalità specifici, in quanto mira a prevenire la commissione dei Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e a costituire un'esimente specifica della responsabilità dell'ente, il Codice Etico è invece uno strumento che indirizza la generalità dei comportamenti di tutti coloro che operano internamente e/o esternamente alla Società.

Conseguentemente il Codice Etico unitamente al Modello 231/2001 assurgono a componenti del Sistema di Controllo Interno della Società.

Le Regole di Condotta previste nel Modello, finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati previsti nel D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni, rispondono, dunque, a finalità specifiche, indirizzate alle condotte che integrano le fattispecie di reato previste dal Decreto. Dette regole si sostanziano in comportamenti attivi di “fare” e in comportamenti passivi di “non fare”, traducendo in chiave operativa quanto espresso nel Codice Etico.

Il Codice Etico di Ecsa Italia s.r.l. è pertanto parte integrante e sostanziale del presente Modello e viene riportato in allegato.

Il Codice Etico è inoltre affiancato da uno specifico Regolamento d'Organizzazione di Ecsa Italia s.r.l. che disciplina ogni aspetto operativo riguardante la definizione delle competenze, dei diritti, dei doveri e dei compiti di:

- Consiglio d'Amministrazione;

- Presidente/Delegato del Consiglio d'Amministrazione;
- Direzione;
- Procuratori aziendali.

## **4. I Processi Sensibili di Ecsa Italia s.r.l.**

Dall'analisi dei rischi condotta da Ecsa Italia s.r.l. ai fini del D. Lgs. 231/2001 è emerso che i Processi Sensibili allo stato riguardano principalmente:

- a) le relazioni con la P.A.;
- b) reati societari;
- c) delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- d) reati contro l'industria ed il commercio;
- e) reati di criminalità organizzata;
- f) market abuse;
- g) corruzione e concussione;
- h) reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- i) reati in materia di lavoro;
- j) reati ambientali;
- k) impiego di lavoratori stranieri "irregolari".

Gli altri reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001 appaiono solo astrattamente e non concretamente configurabili.

Di seguito verranno elencate le attività che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte alla commissione dei Reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

### **4.1 La Pubblica Amministrazione**

Obiettivo del presente paragrafo è quello di indicare dei criteri generali e fornire un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come "soggetti attivi" nei reati rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare fattispecie criminose nello stesso previste.

#### **4.1.1 Enti della Pubblica amministrazione**

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai

reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”.

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l’art. 1, comma 2, D.lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

Si riepilogano qui di seguito i caratteri distintivi degli enti della Pubblica Amministrazione.

Ente della Pubblica Amministrazione	Qualsiasi ente che abbia in <b>cura interessi pubblici</b> e che <b>svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa</b> in forza di <b>norme di diritto pubblico</b> e di <b>atti autoritativi</b> .
Pubblica Amministrazione	Tutte le <b>attività dello Stato</b> e degli altri enti pubblici.

A titolo meramente esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

1. istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
2. enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:
  - 2.1. Ministeri;
  - 2.2. Camera e Senato;
  - 2.3. Dipartimento Politiche Comunitarie;
  - 2.4. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
  - 2.5. Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas;
  - 2.6. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
  - 2.7. Banca d’Italia;
  - 2.8. Consob;

- 2.9. Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- 2.10. Agenzia delle Entrate;
3. Regioni;
4. Province;
5. Comuni;
6. Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
7. Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
8. tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali:
  - 8.1. INPS;
  - 8.2. CNR;
  - 8.3. INAIL;
  - 8.4. INPDAI;
  - 8.5. INPDAP;
  - 8.6. ISTAT;
  - 8.7. ENASARCO;
9. ASL
10. enti e Monopoli di Stato;
11. RAI.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose *ex D.lgs. 231/2001*.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

#### **4.1.2 Pubblici Ufficiali**

Ai sensi dell’art. 357, primo comma, codice penale, è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui il quale esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.



Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di “pubblica funzione amministrativa”. Non si è compiuta invece un’analoga attività definitoria per precisare la nozione di “funzione legislativa” e “funzione giudiziaria” in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell’articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell’art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”.

I caratteri distintivi della prima figura possono essere sintetizzati come segue:

Pubblico Ufficiale	Colui che <b>esercita una pubblica funzione</b> legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Pubblica funzione amministrativa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Funzione amministrativa:</li> <li>2. disciplinata da <b>norme di diritto pubblico</b> e da <b>atti autoritativi</b>;</li> <li>3. caratterizzata da:             <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. <b>formazione</b> e dalla <b>manifestazione della volontà della pubblica amministrazione</b>,</li> <li>o</li> <li>3.2. dal suo <b>svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi</b>.</li> </ol> </li> </ol>
Norme di diritto pubblico	Norme volte al perseguimento di uno <b>scopo pubblico</b> ed alla <b>tutela di un interesse pubblico</b> .

<p>Publici Ufficiali stranieri</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Qualsiasi persona che esercita una <b>funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria</b> in un <b>paese straniero</b>;</li> <li>2. qualsiasi persona che esercita una <b>funzione pubblica</b> per un <b>paese straniero</b> o per un <b>ente pubblico</b> o un'<b>impresa pubblica</b> di tale Paese;</li> <li>3. qualsiasi <b>funzionario</b> o <b>agente</b> di un'<b>organizzazione internazionale pubblica</b>.</li> </ol>
------------------------------------	---

#### 4.1.3 Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” non è allo stato concorde in dottrina così come in giurisprudenza. Volendo meglio puntualizzare tale categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio”, è necessario far riferimento alla definizione fornita dal codice penale e alle interpretazioni emerse a seguito dell’applicazione pratica. In particolare, l’art. 358 c.p. recita che “*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.*”

*Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.*

Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato –così come la “pubblica funzione”- da norme di diritto pubblico tuttavia senza poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

La legge inoltre precisa che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine”; né la “prestazione di opera meramente materiale”.

La giurisprudenza ha individuato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell’ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- (a) la sottoposizione ad un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- (b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- (c) l’apporto finanziario da parte dello Stato;
- (d) la presenza dell’interesse pubblico in seno all’attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

I caratteri peculiari della figura dell'incaricato di pubblico servizio sono sintetizzati nel seguente specchio:

Incaricati di Pubblico Servizio	Coloro che, <b>a qualunque titolo</b> , prestano un pubblico servizio
Pubblico servizio	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Un'attività:</li> <li>2. <b>disciplinata da norme diritto pubblico;</b></li> <li>3. caratterizzata dalla <b>mancanza da poteri di natura deliberativa, autorizzativi e certificativi</b> (tipici della Pubblica funzione amministrativa),</li> <li>4. <b>non</b> può mai costituire Pubblico servizio lo svolgimento di semplici <b>mansioni di ordine</b> né la <b>prestazione di opera meramente materiale.</b></li> </ol>

#### 4.2 I processi sensibili nei rapporti con la P.A.

La presente sezione si riferisce ai comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali di Ecsa Italia s.r.l. , nonché dai suoi consulenti e partner.

Tutti i destinatari, come sopra individuati, hanno pertanto il dovere di adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto da questo Modello, al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in esso considerati.

Nello specifico, il paragrafo in questione ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i dipendenti, organi sociali, consulenti e partner di Ecsa Italia s.r.l. sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire al CO, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Tenuto conto dei rapporti che Ecsa Italia s.r.l. intrattiene con la Pubblica Amministrazione le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono:

**1. Rapporti costanti e correnti con la Pubblica Amministrazione per lo svolgimento dell'attività sanitaria, di ricerca e di formazione (Ministeri, Regioni, Università, ASL)**

Il rischio teorico è legato alla presenza di contatti tra i dipendenti della società e i soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio e all'ipotetica situazione di indirizzare certi comportamenti della P.A. al fine di ottenere o facilitare o rimuovere ostacoli per l'ottenimento di vantaggi per la società.

**2. Richiesta di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o stranieri**

Il rischio allo stato meramente ipotetico, non facendo Ecsa Italia s.r.l. ricorso a tali strumenti finanziari, è collegato alle fasi in cui si realizza la interazione tra l'ente pubblico finanziatore e dipendenti della società, nonché all'ipotetico ricorso a comportamenti tali da indirizzare indebitamente gli esiti dell'assegnazione del finanziamento o la possibile distrazione delle somme dallo scopo per cui vengono erogate.

**3. Gestione dei rapporti correnti con gli enti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali**

Il rischio teorico è legato alla presenza di contatti tra i Dipendenti della società e i soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio e all'ipotetica situazione di indirizzare certi comportamenti della P.A. al fine di ottenere o facilitare o rimuovere ostacoli per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali.

**4. Assegnazione e gestione anche indiretta di incarichi di consulenze esterne**

La rischiosità dell'attività è legata ad eventuali utilizzi distorti di tale strumento, finalizzati a veicolare denaro verso soggetti pubblici, con il fine unico o prevalente di influenzarne l'imparzialità e l'autonomia di giudizio.

**5. Gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, ecc.).**

Il rischio teorico è quello dell'utilizzo di strumenti volti ad indirizzare indebitamente gli esiti delle verifiche/ispezioni, ovvero ad agevolare l'iter di perfezionamento delle autorizzazioni.

**4.3 Processi Sensibili nella gestione della Società (reati societari)**

Le attività ritenute a rischio in relazione ai reati societari sono:

- a) Redazione del bilancio e situazioni contabili infrannuali;

- b) Emissione comunicati stampa;
- c) Gestione rapporti con Soci, Amministratori;
- d) Rapporti con Autorità di Vigilanza;
- e) Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile;
- g) Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee e C.d.A.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale devono essere adottati e rispettati:

- le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa gerarchico-funzionale;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, e di controllo di gestione della Società;
- il Codice Etico;
- il presente Modello;
- il Regolamento d'organizzazione di Ecsa Italia s.r.l.;
- il Manuale della Qualità di Ecsa Italia s.r.l.;
- le linee guida anti-corrruzione

E' fatto divieto, in particolare, di:

- a) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque sia suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- b) omettere di comunicare dati e informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- c) non attenersi alle procedure amministrative e contabili vigenti;
- d) tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione della gestione sociale;
- e) omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti dell'Autorità in questione la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalla predetta Autorità;
- f) esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria;
- g) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte dell'Autorità Pubblica di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, è fatto obbligo di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

1. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio e al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
2. Assicurare il regolare funzionamento della Società garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge.
3. Effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti dell'Autorità pubblica di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

E' altresì espressamente stabilito che:

- devono essere rispettati, da parte degli amministratori, i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui soci e sui terzi;

- devono essere rispettate e, qualora non ancora adottate, devono esser istituite, da parte degli amministratori, apposite procedure per consentire l'esercizio del controllo nei limiti previsti (ai soci, agli altri organi) e il rapido accesso alle informazioni attribuite da legge o regolamento, con possibilità di riferirsi all'Organismo di Vigilanza in caso di ostacolo o rifiuto.

### **Scenari introdotti dalla Legge 27 maggio 2015 n. 69**

La legge 27 maggio 2015 n. 69 (G.U. n.124 del 30-5-2015), in vigore a partire dal 14 giugno 2015, ha introdotto - all'articolo 12 - "modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari".

nell'apportare delle modifiche al reato di false comunicazioni sociali e alle norme collegate all'interno del codice civile, ha previsto anche delle "modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari".

Il reato di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 25-ter c. 1 lett. a) del D.Lgs.231/01 non è più qualificato contravvenzione bensì delitto e rinvia ora al reato-presupposto contenuto nell'attuale articolo 2621 del codice civile così come sostituito dalla legge 69/2015, che ora punisce, "fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge,

consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.” La norma punisce allo stesso modo tali soggetti “anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

Anche il livello della sanzione pecuniaria a carico dell’azienda è stato elevato rispetto al passato: in caso di condanna della persona giuridica, la sanzione pecuniaria ora va da 200 a 400 quote.

#### **Introduzione del reato di false comunicazioni sociali con fatti di lieve entità**

Il nuovo reato-presupposto in questo caso è rappresentato dalla nuova fattispecie contenuta nell’articolo 2621-bis (reato di false comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità) introdotta dalla stessa legge 69/2015.

La sanzione pecuniaria a carico dell’azienda va da 100 a 200 quote.

#### **4.4 Delitti informatici e trattamento illecito di dati**

Nell’ambito del trattamento dei dati per finalità anche non istituzionali, i reati in questione emergono nel caso in cui la Società, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con conseguente danno dello Stato, di altri enti pubblici o di altri soggetti terzi.

I reati richiamati costituenti delitto presupposto risultano i seguenti:

- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. (art. 615 ter c.p.).*

L’art. 615 ter c.p., "accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico altrui" punisce chiunque si introduca non autorizzato in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o vi permanga abusivamente.

La condotta commissiva dell’accesso abusivo è punita per il fatto volontario di accedere o rimanere nonostante il divieto originario espresso o tacito del titolare del sistema.

L’intenzione del legislatore è di punire gli accessi abusivi superando le misure di sicurezza predisposte. Per misure di sicurezza si intendono quelle fisiche (come la vigilanza), logiche (password), biometriche (lettura dell’iride o dell’impronta digitale). E’ importante sottolineare la volontà di punire gli abusi solo relativamente ai sistemi dotati di apposite misure di protezione.

L’accesso al sistema diventa quindi abusivo quando le misure di sicurezza presenti nel domicilio informatico vengano intenzionalmente superate.

- *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.).*

Il delitto, punito con la reclusione, può essere commesso da chiunque, quando si superino le protezioni del sistema con qualsiasi mezzo per procurare a sé od altri profitti, vantaggi o recare danno a terzi.

Nel caso di violazione commessa da operatori della banca, i fatti commessi verranno puniti anche con le sanzioni amministrative pecuniarie a carico della azienda quando ne venga provato il relativo vantaggio derivato dalla condotta vietata.

Il possessore abusivo degli strumenti di accesso punito dall'art. 615-quater c.p. può concretamente per trarre o fornire vantaggio, illecitamente :

- utilizzare non autorizzato i codici d'accesso;
- diffondere tali codici ad un numero indeterminato di soggetti;
- comunicare i codici ad un numero limitato di soggetti;
- utilizzare dispositivi materiali come il token di accesso per entrare in un servizio di home banking;
- comunicare o diffondere istruzioni che permettono di eludere le protezioni di un sistema.

• *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p).*

E' la norma che prevede la punizione per l'inserimento preordinato di virus o altri vizi operativi allo scopo preciso di realizzare il danneggiamento di sistemi, programmi e dati informatici o l'alterazione del loro funzionamento. Tale norma prevede l'intenzione specifica di produrre danni mentre l'articolo 635 bis (danneggiamento di informazioni dati e programmi informatici) prevede per la relativa applicazione la volontà generica di produrre l'azione dalla quale può derivare il danneggiamento.

• *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.).*

• *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.).*

L'art. 617-quater c.p. punisce il soggetto che, con mezzi fraudolenti, intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le interrompe.

L'art 617-quinquies c.p. punisce, invece, Chiunque, salvo i casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. Con tali norme si puniscono le condotte analoghe già punite per le comunicazioni telegrafiche e telefoniche.

Per comunicazione informatica si intende qualsiasi scambio di dati tra due o più sistemi informatici: si pensi al semplice scambio di email, alle mailing list, ai forum, ai newsgroup o alle chat. Per poter parlare di intercettazione abusiva, si avrà riguardo solo al ristretto numero di destinatari (comunicazioni a carattere riservato) mentre non hanno rilievo penale le comunicazioni rivolte al pubblico (si pensi per esempio ai siti web).

Il reato di cui all'art. 617-quater, si verifica quando l'operatore prende cognizione in modo fraudolento del contenuto di un messaggio in corso di trasmissione, mentre, il



reato di cui all'art. 617-quinquies si verifica, non appena viene fatta cessare, in modo fraudolento, una comunicazione in corso. Tali condotte non costituiscono reato se formalmente autorizzate dal comunicatore.

Entrambi gli articoli tutelano la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche, anche al fine di garantirne l'autenticità dei contenuti.

- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.).*

Si ha danneggiamento informatico quando qualcuno distrugge, deteriora o rende inservibili sistemi informatici o telematici altrui, indipendentemente se ciò avvenga per trarre profitto o semplicemente per "vandalismo informatico". Sono previste anche ipotesi di reato aggravate. L'art. 635 bis viene applicato salvo che si tratti dell'ipotesi dell'articolo 420 c.p. (attentato ad impianti di pubblica utilità).

- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.).*

L'articolo 635 ter del codice penale sanziona i fatti di danneggiamento previsti nell'articolo 635 bis riguardanti informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.).*

- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.).*

I due reati puniscono il danneggiamento del funzionamento di un sistema informatico altrui e di pubblica utilità dove, per sistema informatico, si intende "qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali attraverso l'esecuzione di un programma per elaboratore compiono l'elaborazione automatica dei dati".

Tra le condotte di danneggiamento prese in considerazione e punite dagli articoli rientra oltre a quella del "rendere in tutto o in parte inservibile" il sistema informatico anche l'averne ostacolato gravemente il funzionamento.

- *Documenti informatici (art. 491 bis c.p.).*

L'articolo 491 bis c.p., modificato dalla legge n. 48/2008, rientra tra i "delitti contro la fede pubblica – falsità in atti" del codice penale, limitando a questo settore l'equivalenza del documento informatico all'atto pubblico e alla scrittura privata.

Il supporto informatico viene equiparato a documenti materializzati in scritture (atto pubblico e

scrittura privata) e quindi come tale possibile oggetto di condotte di falsificazione ed oggetto di specifica tutela penale, quando rientri tra i "documenti" considerati dalla legge aventi efficacia probatoria per i sottostanti rapporti giuridici sostanziali (oggetti contenuti nel documento) che possono costituire fonte di prova nel sistema giuridico.

- *Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).*

Tale articolo punisce la frode informatica del soggetto esterno che presta servizi di certificazione di firma elettronica o fornisce altri servizi connessi, comunque estraneo alla realtà operativa della società.

In merito a quanto sopra esposto, si sottolinea che tutto il software operativo utilizzato da Ecsa italia s.r.l. viene a quest'ultima fornito dalla casa madre svizzera. Su questo aspetto è previsto uno specifico contratto di concessione d'utilizzo del software e delle relative licenze che viene di anno in anno rinnovato.

A garanzia del controllo e della limitazione in merito ad eventuali accessi a siti potenzialmente pericolosi, la società ha poi istituito un elenco di indirizzi web, suddiviso per macro-categorie, che viene periodicamente aggiornato e comunicato formalmente, che individua appunto una serie di collegamenti per i quali viene impedito l'accesso a chiunque.

Si specifica inoltre che, al fine di ottimizzare il controllo degli accessi alla rete informatica, ogni elaboratore prevede un accesso dedicato ad un sola utenza identificata da specifiche "user-id" e "password" che vengono periodicamente modificate.

Infine si sottolinea che è stata introdotta una procedura di sicurezza che impedisce a chiunque di effettuare la copiatura/duplicazione, dai terminali della società, del software operativo utilizzato.

#### **4.5 Reati contro l'industria ed il commercio**

La Legge n. 99 del 23 Luglio 2009, all'art. 15, comma 2, n.7, lettera b) ha introdotto l'articolo 25 bis.1 nel novero dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/01. In particolare, i nuovi reati previsti sono:

- *Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)*

Il delitto, punito a querela della persona offesa, è compiuto da chiunque adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

- *Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)*

Si configura il reato di illecita concorrenza qualora un soggetto, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

- *Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)*

La frode può essere compiuta da un soggetto che, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un pregiudizio all'industria nazionale.

- *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, nell'ambito dell'esercizio di un'attività commerciale, un soggetto consegna all'acquirente una cosa mobile per

un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

• *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.)*

Il reato è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

• *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)*

Il legislatore punisce i soggetti che pongono in vendita o mettono altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

• *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art.517-ter c.p.)*

L'articolo, a querela della persona offesa, prevede sanzioni detentive e pecuniarie per i soggetti che, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrichino o adoperino industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

• *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)*

Il reato si concretizza nella contraffazione o comunque, nell'alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. Sono previste sanzioni anche qualora, al fine di trarne profitto, si introducano nel territorio dello Stato, detengano per la vendita, pongano in vendita con offerta diretta ai consumatori o mettano comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Con riferimento ai reati sopra descritti, ai fini del monitoraggio delle procedure di controllo interno, implementate anche in funzione alla normativa prevista dal D.Lgs. 231/2001; si evidenzia che la società pone in essere due tipologie di controllo sulla natura e sulla conformità del prodotto acquistato per la vendita:

- Un primo controllo prevede l'analisi di conformità e di allineamento tra le caratteristiche del prodotto riportate sull'ordine di acquisto e quelle indicate sul documento di consegna in entrata della merce in magazzino.
- Un secondo controllo prevede invece un'analisi del certificato di conformità del prodotto stesso, fornita inscindibilmente a quest'ultimo dal fornitore.

Su questo punto è necessario comunque ribadire il fatto che la maggior parte degli acquisti effettuati da Ecsa Italia s.r.l., vengono forniti dalla casa madre svizzera; circostanza questa che riduce notevolmente il rischio di valutare l'affidabilità del fornitore di merce.

Per quanto concerne la garanzia di integrità dei prodotti commercializzati, la procedura di controllo prevede che vengano inserite nel sistema informativo aziendale la data di produzione e la data di scadenza, garantita dal produttore, di ogni singolo lotto di prodotto.

A seguito di tale operazione, il sistema gestisce l'implementazione di uno scadenziario automatico rispetto alle scadenze dei singoli lotti di prodotto.

Il sistema pertanto, un mese prima della scadenza del prodotto, ne impedisce ogni tipo di prelevamento bloccando l'evasione degli ordini di vendita eventualmente inseriti.

Il successivo sblocco dell'ordine di prodotto in scadenza può essere effettuato solo dalla casa madre svizzera.

A sostegno di ciò, settimanalmente viene elaborato un report indicante i lotti in scadenza. Tale report viene consegnato a tutti gli operatori commerciali, così che possano gestire al meglio gli ordini di vendita ottimizzandoli in base alle scadenze dei lotti.

In merito alla gestione dei lotti scaduti, la procedura aziendale prevede diverse tipologie di gestione finalizzate a garantirne un'eventuale commercializzazione:

- Alla scadenza del prodotto, quest'ultimo può essere declassato così da permetterne l'utilizzo per applicazioni differenti da quelle originarie. In tale ipotesi, il prodotto stesso può anche subire una nuova catalogazione ed essere caricato a magazzino con un nuovo codice rappresentativo delle sue nuove caratteristiche tecniche.
- Alla scadenza il prodotto può, in alternativa, essere venduto "su campionatura", investendo così il cliente della responsabilità di analizzare il campione stesso al fine di valutarne l'utilizzabilità.
- Oltre a quanto sopra descritto, può invece essere richiesta al fornitore un'estensione garantita della scadenza del prodotto, nei casi in cui le caratteristiche di quest'ultimo risultino consentire questo tipo di procedura previa idonea analisi di laboratorio.

Si sottolinea comunque che, per la gestione dei lotti alimentari, la società richiede, ricorrendone i presupposti, al proprio cliente il rilascio di una dichiarazione di impegno ad un utilizzo del prodotto acquistato soltanto per finalità consone e compatibili con le caratteristiche tecniche del prodotto al momento della vendita.

#### **4.6 Reati di criminalità organizzata**

Con la Legge 15 luglio 2009 n. 94 è stata estesa la responsabilità amministrativa degli enti ad una serie di reati (che vengono a incorporarsi così dal novero dei Reati Transnazionali previsti dalla Legge n. 146 del 16 marzo 2006) connessi alle attività nazionali del crimine organizzato. I reati sono tutti richiamati dall'articolo 2, comma 29 della Legge 94/09, nel nuovo articolo 24 ter che viene inserito nel D.Lgs. 231 del 2001 per l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti rispetto ai nuovi reati presupposto rientranti fra i delitti di criminalità organizzata.

Con riferimento a questo genere di delitti la società, oltre al fatto di effettuare la maggior parte degli acquisti dalla casa madre svizzera, ha istituito uno specifico "Albo fornitori", mediante il quale quest'ultimi vengono costantemente valutati sulla base della qualità della fornitura effettuata. La procedura prevede inoltre che, dopo una serie di "mancanze", il fornitore venga sottoposto ad un'accurata ispezione al fine di avere un riscontro qualitativo specifico sulla fornitura.

Anche per quanto riguarda il ciclo attivo, la società effettua un'analisi dell'affidabilità dei propri clienti, attraverso le informazioni fornite periodicamente da aziende specializzate. I dati ottenuti vengono poi inseriti e salvati nella rete aziendale, segnalando tutte le modifiche che intercorrono nell'arco di 12 mesi.

In aggiunta, la suddetta analisi viene integrata tramite la richiesta per ogni cliente di una interrogazione presso la CCIAA di competenza, così da avere un quadro informativo completo.

Per un'analisi esaustiva e dettagliata delle fattispecie di reato introdotte e delle relative sanzioni, si rimanda alla lettura della "*parte speciale reati di criminalità organizzata*" integrata al presente Modello nell'appendice "B"

#### **4.7 Market abuse**

L'art 180 del T.U.F. sanziona chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della partecipazione al capitale di una società ovvero dell'esercizio di una funzione, anche pubblica, di una professione o di un ufficio acquista vende o compie altre operazioni, anche per interposta persona, su strumenti finanziari avvalendosi delle informazioni medesime.

Costituisce abuso di informazioni privilegiate il comportamento di chi utilizzando tali informazioni:

- Acquisisce o cede, o cerca di acquisire o cedere, per conto proprio o per conto terzi, direttamente o indirettamente gli strumenti finanziari cui le informazioni privilegiate si riferiscono;
- Comunica informazioni privilegiate a un'altra persona, salvo che ciò avvenga nell'ambito del normale esercizio del proprio lavoro, della propria professione o delle proprie funzioni;
- Raccomanda ad un'altra persona di acquisire o cedere o induce un'altra persona ad acquisire o cedere, in base ad informazioni privilegiate, strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono.

E' fatto pertanto divieto ai soggetti in possesso di informazioni privilegiate di:

- Sfruttarle a proprio vantaggio;
- Comunicarle a terzi;

Raccomandare a un terzo di acquisire o cedere strumenti finanziari in base a informazioni privilegiate.

Da un'attenta analisi della struttura organizzativa societaria, dell'ambiente economico esterno in cui la stessa opera e delle procedure operative poste in essere, si evidenzia che il reato in questione risulta difficilmente riscontrabile all'interno delle dinamiche societarie.

#### 4.8 Corruzione e concussione

La corruzione si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Il reato di corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio potrebbe essere commesso, ad esempio:

- per favorire indebitamente l'aggiudicazione di un contratto,
- per influire indebitamente, in sede di esecuzione di un contratto, sull'esito dello stesso;
- per favorire indebitamente l'ottenimento di un'autorizzazione o l'esito di un'ispezione,
- per perseguire illecitamente, sia nelle fasi di gestione degli adempimenti sia nell'ambito di ispezioni e verifiche in qualsiasi materia, finalità per le quali non sussistano i requisiti, fra le quali il rilascio di autorizzazioni, il rilascio di certificazione attestante la conformità alle prescrizioni di legge, la mancata irrogazione di sanzioni, ecc.,
- in ogni fase dei rapporti con Istituzioni e Authority per influenzare indebitamente posizioni ed ottenere decisioni per le quali non sussistano i requisiti a favore della Società,
- per facilitare indebitamente l'assegnazione di un finanziamento agevolato a favore della Società.

Come sopra accennato, la concussione si configura invece nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

In linea generale, i reati in questione potrebbero configurarsi limitatamente ad eventuali contatti instaurati con gli uffici amministrativi e finanziari in seguito ad accessi o ispezioni.

Nello specifico, tali ipotesi di reati potrebbero verificarsi come criticità in relazione all'esecuzione degli adempimenti richiesti per il rilascio delle autorizzazioni ministeriali necessarie al trattamento ed all'utilizzo di alcuni prodotti "sensibili" che richiedono il rispetto di particolari procedure di acquisto, vendita e stoccaggio (vedi par.6.2.4).

#### 4.8.1 Scenari introdotti dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190

Con la legge 06.11.2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 13.11.2012, sono stati introdotti due nuovi reati-presupposto nel novero di quelli previsti e puniti dal D.Lgs. n. 231/2001. Ebbene, con questi due recentissimi interventi si è cercato di recepire e dare attuazione anche in Italia ad alcune delle prescrizioni contenute nella convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 31.10.2003 (c.d. convenzione di Merida, ratificata con legge n. 116/2009), nonché nella convenzione penale sulla corruzione approvata dal Consiglio d’Europa il 27.01.1999 (c.d. convenzione di Strasburgo, ratificata con legge n. 110/2012).

Enti, società e associazioni, pertanto, risponderanno in prima persona anche dei reati di **induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-quater cod. pen.) e di **corruzione tra privati** (art. 2635 cod. civ.).

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore in vigore dal 28.11.2012.

##### - induzione indebita a dare o promettere utilità -

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui al nuovo art. 319-quater cod. pen., introdotto nell’alveo dei reati-presupposto del D.Lgs. n. 231/2001 all’art. 25 (accanto a corruzione e concussione), sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce qualcuno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, nonché la condotta di chi dà o promette denaro o altra utilità (al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio).

Tale fattispecie, dunque, richiama il reato - ora eliminato dalla c.d. legge anticorruzione - di “concussione per induzione”, ponendosi, tuttavia, sia per la sua collocazione nell’ambito del codice che per alcuni dei suoi elementi caratteristici, in una posizione intermedia tra la concussione e la corruzione.

Il reato in commento si differenzia dalla concussione sia per quanto attiene il soggetto attivo (che può essere, oltre al pubblico ufficiale, anche l’incaricato di pubblico servizio), sia per quanto attiene alle modalità per ottenere o farsi promettere il denaro o altra utilità (che nell’ipotesi criminosa in questione, consiste nella sola induzione), che per la prevista punibilità anche del soggetto che dà o promette denaro o altra utilità (così come avviene per il reato di corruzione).

Preme evidenziarsi, a tal proposito, che proprio il possibile coinvolgimento – e la conseguente punibilità – di un soggetto terzo rispetto alla pubblica amministrazione comporta i maggiori rischi per la società, dato che, come è noto, le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001 non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici (nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale), circostanza che rende certamente meno agevole, ma non l’esclude, l’incriminazione dell’ente per fatto del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio.

L’introduzione di tale nuova fattispecie nell’alveo dei reati-presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001, tra l’altro, non è di poco conto per gli enti se si considera che oltre al rischio che sia comminata una sanzione pecuniaria di entità compresa tra trecento a ottocento quote (equivalente ad una condanna pecuniaria che può arrivare fino a un

milione duecentomila euro), vi è anche quello che venga applicata, quale misura interdittiva e per una durata non inferiore ad un anno, la sospensione dell'attività, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o il commissariamento (ai sensi dell'art. 14, comma 3, del citato decreto, anche congiuntamente).

#### **- corruzione tra privati -**

Il reato di corruzione tra privati, di converso, viene collocato nell'ambito dei reati societari disciplinati dal codice civile e va a sostituire il precedente art. 2635, rubricato "Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità", con contestuale sua introduzione, limitatamente al comma 3, nel novero dei c.d. reati-presupposto all'art. 25-ter, comma 1, lett. *s-bis*), D.Lgs. n. 231/2001.

L'art. 2635 cod. civ. sanziona, infatti, salvo che il fatto costituisca più grave reato, «gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società» (comma 1), con pena più lieve se il fatto è commesso «da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma» (comma 2). È imputabile, insieme al corrotto anche il corruttore ovvero «chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma» (comma 3).

Ebbene, l'art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001 prevede quale reato-presupposto il delitto di corruzione tra privati, nei soli «casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile» ai quale applica una sanzione pecuniaria dalle duecento alle quattrocento quote (sanzione equivalente ad una condanna pecuniaria che può arrivare fino a seicentomila euro). Pertanto, con riferimento a tale fattispecie una eventuale responsabilità può sorgere soltanto in capo all'ente al quale appartiene il soggetto corruttore, ossia colui che «dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma» dell'art. 2635 cod. civ. (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori e persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei citati soggetti).

I due nuovi reati-presupposto, unitamente alle numerose altre modifiche apportate dalla c.d. legge anticorruzione a diversi illeciti penali contro la P.A. che già rientravano nell'alveo dei reati-presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001, hanno spinto Ecsa Italia s.r.l. all'adozione di linee guida anti-corruzione, allo scopo di integrare la struttura del presente modello organizzativo di concerto con il Codice Etico, il Regolamento d'organizzazione, il Codice Disciplinare e le Linee guida di Confindustria, migliorandone la funzione esimente, così da scongiurare eventuali responsabilità della società.

#### **4.8.2 Scenari introdotti dal D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38**

Il D. Lgs. 38/2017 ha dato attuazione alla delega inserita nell'art. 19 della legge 170/2016, che a sua volta recepiva la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio dell'Unione Europea relativa alla lotta alla corruzione nel settore privato. Il decreto 38/17 rimodella l'art. 2635 c.c., introduce gli artt. 2635-bis c.c., 2635-ter



c.c. ed interviene sull'art. 25 ter comma 1, lettera s-bis del decreto legislativo 8 giugno n. 231/2001.

Prima dell'intervento del legislatore, l'art. 2635 c.c. – sotto la rubrica “Corruzione tra privati”- condannava, ove la condotta non costituiva un più grave reato, due peculiari forme di corruzione passiva (per intranei): la prima era prevista per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compivano od omettevano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società (fattispecie punita con la reclusione da uno a tre anni ex art. 2635, comma 1, c.c.); la seconda era prevista per coloro che erano sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei dirigenti indicati al primo comma (dall'art. 2635, comma 2, c.c. sanzionata con la reclusione fino a un anno e sei mesi). La norma, al 3° comma, inquadrava la fattispecie di corruzione attiva, ossia della condotta di chiunque (extraneus) dava o prometteva denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma (punita con le medesime sanzioni della corruzione passiva); forma di corruzione che, in base all'art. 25 ter, comma 1, lett. s-bis, d.lgs. n. 231/2001 importava la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

In base all'art. 3, d.lgs. 29.10.2016, n. 202 veniva aggiunto il comma 6 all'art. 2635 c.c. prevedendo che la misura della confisca per equivalente non potesse essere inferiore al valore delle utilità date o promesse.

Nella corruzione tra privati ex art. 2635 c.c.:

- Vengono inclusi tra gli autori del reato, non solo coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione e di controllo, ma anche coloro che svolgono attività lavorativa mediante l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati. La fattispecie prevista dall'art. 2635 c.c. investe anche i partiti politici ed i sindacati, enti privati previsti dalla Costituzione che, come tali, mantengono piuttosto l'esenzione dalla disciplina sulla responsabilità amministrativa da reato ex art. 1, comma 3, del d.lgs. 231/2001 (quali “enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”).
- Viene inserito il riferimento all'indebito vantaggio per sé o per altri (denaro o altra utilità “non dovuti”) in cambio («per compiere o per omettere un atto») della violazione degli obblighi di ufficio e di fedeltà, secondo lo schema della corruzione passiva propria antecedente di stampo pubblicistico.
- Scompare il riferimento alla causazione di un “nocumento alla società”, mentre non è più necessario l'effettivo compimento o l'omissione di un atto; quest'ultimo elemento diventa l'oggetto del dolo specifico.
- Al terzo comma dell'art. 2635 c.c. viene modificata la corruzione attiva tra privati. Viene prevista la punibilità del soggetto “estraneo”, ovvero, di colui che, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altre utilità non dovuti a persone indicate nel primo e secondo comma. Anche tale fattispecie incriminatrice (con la correlata ipotesi sanzionatoria) viene estesa alle condotte realizzate nei confronti di coloro che nell'ambito organizzativo dell'ente o della società esercitano a qualsiasi titolo funzioni di direzione non apicali già menzionate al primo comma dell'articolo in esame.

- Compare il riferimento all'indebito vantaggio (denaro o altra utilità "non dovuti") per gli intranei, in rapporto sinallagmatico – antecedente o concomitante (come rivelato dalle espressioni «offre, promette o dà») – rispetto alla violazione degli obblighi di ufficio e di fedeltà, secondo lo schema pubblicistico della corruzione attiva propria antecedente e concomitante.
- Viene modificato il sesto comma dell'art. 2635 del codice civile, relativo alla confisca, mediante l'aggiunta delle parole «o offerte» all'espressione «utilità date o promesse», anche al fine di raccordare la previsione alla nuova configurazione della fattispecie incriminatrice.
- Viene espressamente tipizzata la modalità della condotta "per interposta persona", con ulteriore fattispecie di responsabilità per l'intermediario, dell'intraneo o dell'estraneo, a seconda che venga in rilievo la corruzione passiva o quella attiva (cfr. art. 2, par. 1 della decisione quadro).

Con le nuove fattispecie incriminatrici si giunge ad un ampliamento delle condotte finalizzate all'accordo corruttivo, individuate, sia nella sollecitazione e sia nell'offerta (per la corruzione attiva) di denaro o altra utilità, rispettivamente, del soggetto intraneo e dell'estraneo, quali premesse dell'accordo corruttivo, se accolte.

#### Istigazione alla corruzione ex art. 2635 bis c.c. (art. 4 del d.lgs. 38/2017)

Viene introdotto, con l'art. 2635-bis del codice civile, la fattispecie dell'istigazione alla corruzione tra privati. Infatti, sotto il profilo attivo, viene punito chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti ad un soggetto intraneo (amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive), al fine del compimento od omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata (art. 2635-bis, comma 1, c.c.). Sotto il profilo passivo è prevista la punibilità dell'intraneo che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, al fine del compimento o dell'omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora tale proposta non sia accettata (art. 2635-bis, comma 2, c.c.).

Per entrambe le fattispecie criminose, nonostante l'accentuata natura di reati di pericolo, la procedibilità resta subordinata alla querela della persona offesa.

#### Pene accessorie (art. 2635 ter c.c.)

La sanzione per il nuovo reato di cui all'art. 2635, primo comma, c.c. (corruzione passiva dell'intraneo) importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'art. 32-bis c.p. nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'art. 2635-bis, secondo comma (istigazione passiva alla corruzione). In base all'ordinaria disciplina dell'art. 32-bis c.p. l'interdizione temporanea (da un mese a cinque anni, in base all'art. 30 c.p.) dagli uffici direttivi delle persone giuridiche conseguirebbe ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.

## Sanzioni per la responsabilità amministrativa da reato (art. 6 del d.lgs. 38/2017)

Sotto il profilo sanzionatorio la nuova normativa introduce modifiche all'art. 25 ter lettera s-bis del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) per i casi di corruzione attiva ed istigazione attiva.

In particolare, per il delitto di corruzione attiva tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.), è previsto che si applichi la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; nei casi di istigazione attiva (art. 2635-bis, comma 1 c.c.), la sanzione pecuniaria scende da duecento a quattrocento quote. Si applicano, altresì, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 231/2001 (l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi).

Dunque, l'entrata in vigore del D. Lgs. 38/2017 amplia notevolmente il novero delle condotte penalmente rilevanti in materia di corruzione tra privati e l'ambito di rilevanza delle condotte, attualmente esteso anche agli enti privati non sussumibili nell'alveo delle società commerciali.

### **4.9 Reati in materia di violazione del diritto d'autore**

La Legge n. 99 del 23 Luglio 2009, all'art. 15, comma 2, n.7, lettera c) ha introdotto l'articolo 25 novies nel novero dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/01. In particolare, vi rientrano i seguenti articoli:

• *Art. 171 Legge n. 633/1941*

La norma prevede sanzioni per i soggetti che, senza alcun diritto, a qualsiasi scopo ed in qualsiasi forma riproducono, trascrivono, recitano in pubblico, diffondono, vendono o mettono in vendita o pongono altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivelano il contenuto prima che sia reso pubblico, o introducono e mettono in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana.

• *Art. 171- bis Legge n. 633/1941*

La fattispecie di reato in esame può essere commessa nell'ipotesi di detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

• *Art. 171- ter Legge n. 633/1941*

La fattispecie di reato in esame può essere commessa nell'ipotesi di detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi destinati al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento

contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

• *Art. 171-septies Legge n. 633/1941*

La fattispecie di reato in esame può essere commessa nell'ipotesi di mancata comunicazione alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o false dichiarazioni.

• *Art. 171-octies Legge n. 633/1941*

Tramite l'articolo, il Legislatore punisce chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza, per uso pubblico e privato, apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si precisa che, per accesso condizionato, si intendono tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

#### **4.10 Processi Sensibili in materia di sicurezza sul lavoro**

L'articolo 30 del Testo Unico sulla Sicurezza prevede ora che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici previsti in materia di sicurezza sul lavoro e relativi nello specifico:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

In tale contesto si segnala che la società ha adottato il modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza nelle piccole e medie imprese (MOG) previsto dal D. Lgs. n.81/08 così come poi recepito dal Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014.

#### 4.11 reati ambientali

Il giorno 1 agosto 2011 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 il Decreto Legislativo n. 121 del 7 luglio 2011 relativo all'estensione a società ed enti della responsabilità, attualmente non prevista, per una serie di reati contro l'ambiente, nel recepimento della Direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell'ambiente (pubblicata in G.U.C.E. del 6 dicembre 2008).

Le sanzioni, pur risultando di molto attenuate rispetto alla bozza preliminare approvata il 7 aprile 2011, sono entrate in vigore il 16 agosto 2011.

Inoltre, il Decreto apporta alcune modifiche molto rilevanti al D.Lgs. 152/2006, fra cui il ripristino delle sanzioni previste per le violazioni degli obblighi di comunicazione M.U.D., registro di carico e scarico, formulari di trasporto dei rifiuti di cui all'art. 258.

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 22 maggio 2015 n. 68, sono state inoltre introdotte considerevoli e importanti modifiche al decreto legislativo 231/01 e in particolare all'elenco dei cosiddetti "reati- presupposto", cioè dei reati in presenza dei quali, scaturisce la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Il cuore dello schema è costituito dall'elenco delle violazioni in materia ambientale che prevedono la responsabilità amministrativa dell'impresa e relative sanzioni (articolate in misure pecuniarie "per quote", in maniera tale da lasciare un certo margine di manovra all'Autorità Giudiziaria nel modellare la pena sulla reale gravità della condotta). Per un'analisi esaustiva e dettagliata delle fattispecie di reato introdotte e delle relative sanzioni, si rimanda alla lettura della "*parte speciale reati ambientali*" integrata al presente Modello nell'appendice "A". Di seguito si descrive invece sinteticamente la mappatura delle principali aree sensibili rispetto alle fattispecie di reato in questione.

Il monitoraggio delle attività e dell'organizzazione aziendale, finalizzato alla valutazione di eventuali aree di rischio da un punto di vista ambientale, ha portato innanzitutto ad escludere possibili problematiche derivanti dal contesto territoriale nel quale è inserita la società. Ecsa Italia s.r.l. è allocata infatti in zona industriale produttiva, come da Piano di Governo del Territorio, e non sono presenti nelle zone limitrofe aree protette o riserve naturali.

Per ciò che concerne la verifica degli aspetti autorizzativi e organizzativi inerenti ad eventuali emissioni o scarichi di sostanze inquinanti, si segnala che la struttura aziendale di Ecsa Italia s.r.l. si caratterizza per l'assenza di punti di emissione veri e propri ad eccezione del camino connesso alla caldaia murale a metano, per il quale non sono comunque previste autorizzazioni.

Sul punto in questione si evidenzia, inoltre, che le uniche azioni emissive, seppur di entità irrilevante, riguardano unicamente alcune operazioni di "travasamento" effettuate, esclusivamente ad opera del soggetto incaricato dalla società, con una frequenza minima (1-2 ore/settimana), inerenti comunque prodotti cosiddetti altobollenti, caratterizzati cioè da scarsissima emissione di vapori. Ad ogni modo, al fine di

prevenire ogni eventuale dispersione, la società ha installato una cappa di aspirazione a carboni attivi per prodotti organici, dotata di tutti i requisiti e le certificazioni idonee in relazione ai quantitativi ed alla volumetria dell'ambiente produttivo.

A maggior garanzia della sicurezza di luoghi e persone, le suddette operazioni di "travaso" vengono effettuate in un'area dedicata, munita di bacino antisversamento.

In merito alla prevenzione del rischio incendio, si segnala che la società non utilizza sostanza infiammabili e non tratta acidi, basi, catalizzatori, perossidi etc. salvo quanto di seguito evidenziato

La società ha implementato un piano di prevenzione incendi in corso di validità ed è in possesso del relativo certificato previsto a norma di legge. Al fine di svilupparne l'efficacia, vengono periodicamente pianificati i necessari programmi formativi per il personale e anche le necessarie attività pratiche simulatorie di emergenza.

A titolo informativo, si evidenzia che la società ha implementato ai fini logistici un magazzino "virtuale" denominato "back to back" mediante il quale viene monitorata la movimentazione di alcuni prodotti "sensibili" quali acidi e basi che vengono trasferiti direttamente dal fornitore casa madre al cliente finale, senza transitare fisicamente presso il magazzino della società.

Tali prodotti vengono identificati con uno specifico codice ai fini della loro annotazione sui registri contabili di magazzino.

Ecsa Italia s.r.l. non presenta inoltre nel proprio insediamento produttivo reflui industriali. Come autorizzato e certificato dall'ente gestore, gli scarichi della società sono di natura esclusivamente domestica e pertanto sempre ammessi in fognatura nel rispetto della normativa vigente.

La gestione dei rifiuti riguarda invece, escludendo quelli urbani ed assimilabili, lo smaltimento di quantitativi di prodotti oggettivamente modesti quali, a titolo esemplificativo, recipienti di prodotto vuoti, bancali rotti, stracci oleosi e simili che non presentano pertanto peculiari caratteristiche di pericolosità.

Si ribadisce che si tratta di volumi pressochè irrilevanti, come risulta anche da un'analisi sia fisica che documentale.

Per una efficace gestione dei rifiuti, Ecsa Italia s.r.l. ha conferito l'incarico, mediante regolare accordo sottoscritto, dello smaltimento degli stessi ad una società terza specializzata e dotata di tutti i permessi per i codici "CER" specifici. La frequenza degli interventi della società in questione, alla luce di quanto in precedenza precisato, viene ottimizzata in base all'effettivo accumulo di prodotto da smaltire.

L'accordo inerente la gestione e lo smaltimento dei rifiuti prevede inoltre che la società specializzata si occupi degli obblighi inerenti l'invio della comunicazione annuale del M.U.D. (modello unico di dichiarazione ambientale) alla Camera di Commercio competente, assumendosi pertanto le responsabilità connesse all'adempimento in questione.

In merito infine alla compilazione e tenuta dei registri obbligatori, si evidenzia che il registro di carico/scarico rifiuti ed il formulario di identificazione dei rifiuti vengono sistematicamente compilati dal soggetto incaricato da Ecsa Italia s.r.l. e regolarmente conservati presso la sede della società stessa con le modalità telematiche previste dalla normativa vigente

Con riferimento invece al trasporto dei prodotti commercializzati, si segnala che la società effettua sistematici controlli sugli autotrasportatori incaricati del servizio al fine di verificare il possesso dei requisiti ed il rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalla legge. Nello specifico, il responsabile di magazzino, in possesso delle necessarie qualifiche formative, verifica preventivamente la presenza dei requisiti “ADR” da parte dell’autotrasportatore, conservando copia delle relative denunce.

Da un’attenta analisi è inoltre possibile escludere completamente la presenza di fonti di inquinamento sia acustico che luminoso, per quanto riguarda quest’ultimo caso infatti sono assenti fonti di illuminamento rivolte verso l’alto.

Risulta oltretutto utile, al fine di meglio inquadrare e valutare l’effettiva entità del rischio ambientale presente in Ecsa Italia s.r.l., segnalare che, da un’analisi storica, non si è mai registrato relativamente alla società alcun pericolo o incidente che possa aver creato danni ambientali o che possa configurarsi quale presupposto per il compimento di reati di suddetta fattispecie, né all’interno dell’attuale stabilimento di Desio né quando l’attività era localizzata presso terzi.

A supporto di quanto detto si aggiunge poi che non ci sono mai state in passato richieste o intimazioni, da parte delle autorità di vigilanza competenti, in merito ad adeguamenti concernenti la violazione di norme ambientali.

Per quanto riguarda infine gli aspetti disciplinari, non essendo stati individuati dei rischi ambientali specifici o comunque di spessore rilevante, non si è ritenuto necessario ampliare l’apparato sanzionatorio con provvedimenti speciali, considerando adeguatamente applicabile l’apparato disciplinare e sanzionatorio generale (vedi cap.10).

#### **4.12 impiego di lavoratori stranieri irregolari**

La Legge 109/12, ha introdotto un nuovo reato nel novero dei reati del decreto legislativo 231/01.

Il decreto infatti ha aggiunto l’articolo 25 duodecies al decreto legislativo 231/01 introducendo sanzioni per chi impiega lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno risulti irregolare cfr. D.Lvo 286/98 ( TU Immigrazione ).

Il citato art. 22, comma 12, del d.lgs. 286/98 norma che: “Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato”.

La norma introduce delle aggravanti, alle quali si estende la responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/01, che si applicano ai datori di lavoro che ricadono in una delle seguenti condotte:

- occupano più di 3 lavoratori irregolari;
- occupano lavoratori minori in età non lavorativa;

- occupano lavoratori sottoposti a particolari condizioni di sfruttamento lavorativo.

La sanzione pecuniaria 231 prevista va da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro, ovvero da 25.800 €. a 150.000 €.; più eventuali sanzioni interdittive che il Giudice potrà applicare ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 231/01.

## **5. Organizzazione e struttura aziendale**

### **5.1 Organi societari e funzioni aziendali**

Gli organi societari sono previsti e riportati nello Statuto vigente.

Le attribuzioni degli organi societari sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto. Compete alla Direzione aziendale rendere noto a tutto il personale dipendente lo statuto vigente.

Le attribuzioni ed i compiti degli organi sociali ed in particolare degli Amministratori sono dettagliati nel Regolamento interno. Tale documento definisce anche le attribuzioni e le responsabilità degli Organi Sociali, dei Responsabili di funzione, dei Procuratori, nonché dei Comitati Tecnici.

Nello stesso tempo sono tracciate anche le linee guida per l'istituzione di un sistema di controllo interno con espresso richiamo alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001.

### **5.2 Definizione di responsabilità, unità organizzative**

L'organigramma rappresenta il quadro complessivo e completo della struttura della Società, specifica l'articolazione degli obiettivi e delle responsabilità assegnate, riporta la collocazione organizzativa del personale dipendente.

Tale quadro è soggetto a costante aggiornamento ed evoluzione in funzione dei mutamenti che necessariamente intervengono nella corrente conduzione dell'attività. È compito degli Amministratori mantenere sempre aggiornato l'organigramma ed i suoi documenti collegati (quali ad esempio responsabilità assegnate alle unità organizzative) in modo da assicurare sempre una chiara definizione formale dei compiti assegnati ad ogni struttura della Società.

È sempre competenza del Consiglio di Amministrazione o dell'assemblea dei soci l'approvazione di modifiche strutturali ed inerenti l'organizzazione aziendale, come precisato nel Regolamento interno.

L'organigramma consente di individuare in ogni momento i soggetti in posizione c.d. apicale e quelli sottoposti alla loro direzione e vigilanza.



Accanto alla responsabilità dei diversi responsabili di funzione, il compito del C.d.A. è quello di fornire i mezzi (personale, strutture e attrezzature) necessari per garantire il corretto ed efficiente funzionamento delle varie funzioni sulla base delle richieste provenienti da quest' ultimi; viene comunque fatta salva l'opera di controllo effettuata da parte del CO nei limiti delle competenze e delle responsabilità ad esso attribuibili.

### 5.3 Procure, deleghe di responsabilità e di poteri di spesa

In considerazione di quanto previsto dalla Policy societaria, in Ecsa Italia s.r.l. devono trovare puntuale applicazione i principi di:

- esatta delimitazione dei poteri, con un divieto assoluto di attribuzione, ai vari livelli, di poteri illimitati;
- definizione e conoscenza dei poteri e delle responsabilità all'interno dell'organizzazione;
- coerenza dei poteri autorizzativi e di firma con le responsabilità organizzative assegnate.

A tal fine, deve essere assicurata la costante attuazione di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti e un sistema di poteri autorizzativi e di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle Operazioni Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza nei confronti di terzi viene conferita una "procura" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

Il sistema di **deleghe** deve essere conforme ai requisiti richiesti dalle relative procedure interne e in particolare, ai fini del presente Modello e quindi di una efficace prevenzione dei Reati, deve rispettare quanto segue:

- a) tutti coloro (Dipendenti, Organi Sociali ecc.) che intrattengono per conto di Ecsa Italia s.r.l. rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso (i Consulenti e Partner devono essere in tal senso incaricati nello specifico contratto di consulenza o partnership);
- b) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- c) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
  - i poteri del delegato,
  - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente o *ex lege* o statutariamente;
- d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- e) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle **procure**, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- f) le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa numerici, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del budget e degli eventuali extrabudget e dai processi di monitoraggio delle Operazioni Sensibili;
- g) la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;

Sulla base delle necessità operative della Società, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato conferiscono idonee procure a ben individuati soggetti. Lo schema dei poteri e delle eventuali deleghe è approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Fatta eccezione per i dipendenti eventualmente destinatari di procure, nessun altro collaboratore potrà sottoscrivere e/o predisporre, in qualsiasi forma, atti o documenti che impegnino economicamente la Società, salvo specifica autorizzazione correlata ai compiti operativi assegnati e limitatamente agli stessi. In aggiunta alle deleghe predeterminate in funzione del ruolo assunto da taluni soggetti possono essere inoltre conferite anche procure speciali per specifici atti.

I procuratori non potranno sub-delegare a terzi, neppure se dipendenti dell'azienda, i poteri di rappresentanza ad essi conferiti in virtù della procura rilasciatagli, a meno

che ciò non sia espressamente previsto nello schema dei poteri e delle deleghe approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Le deleghe conferite ai procuratori possono attribuire sia specifiche responsabilità, sia poteri di spesa consentendo a coloro che ne sono dotati di agire in nome e per conto della Società, rappresentando la stessa di fronte ai terzi ed impegnando l'azienda, in taluni casi, anche economicamente.

L'attribuzione delle deleghe non costituisce un modo per attribuire competenze esclusive, ma piuttosto la soluzione adottata dalla Società per assicurare, dal punto di vista dell'organizzazione dell'organo amministrativo di vertice al momento della delega, la migliore flessibilità operativa.

Il conferimento delle procure avviene in ragione delle esigenze operative ed, in particolare, dello snellimento e dell'efficienza dell'attività aziendale. I procuratori vengono individuati con riferimento ai loro ambiti di competenza ed alla loro collocazione gerarchica. È da sottolineare che allo stato attuale l'attività aziendale non richiede il conferimento di procure e deleghe per lo svolgimento di determinate funzioni. La predisposizione di tutti gli atti societari avviene pertanto esclusivamente previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione; nel caso in cui, per motivi organizzativi, ciò non fosse possibile, è previsto che vengano seguite e rispettate le linee guide elencate nel presente paragrafo per l'assegnazione di deleghe e poteri amministrativi e dispositivi.

Il conferimento, la gestione e la revoca delle procure devono avvenire sulla scorta di un adeguato processo che individui la funzione responsabile della proposta di procura, della fase inerente la valutazione giuridica della stessa, della fase relativa al controllo del suo regolare utilizzo e della fase relativa alla conservazione nella documentazione ufficiale.

Le deleghe e le procure in essere sono custodite presso la Società e sono a disposizione dell'O.d.V.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

A seguito della deliberazione del 7 gennaio 2008, il Consiglio di Amministrazione di Ecsa Italia s.r.l. ha deliberato, recependo quanto previsto dal vigente Statuto all' art. 43, la delega del potere della gestione ordinaria dell'Azienda in favore di un Amministratore Delegato, con attribuzione del potere di autorizzare singoli impegni nel rispetto dei limiti statutariamente previsti e riportati in deliberazione.

Si mantengono comunque ferme le competenze esclusive ed i poteri del Consiglio di Amministrazione così come previsti dallo Statuto e stabiliti con deliberazione del 31 maggio 2006.

## 5.4 Caratteristiche del sistema di controllo interno

Ecsa Italia s.r.l. è dotata di un apparato di procedure che, nel rispetto delle normative vigenti, mirano da un lato a regolare l'agire della Società nelle sue varie attività, e dall'altro a consentire i controlli, preventivi e successivi, della correttezza delle operazioni effettuate.

In merito al sistema di controllo preventivo, relativamente al rischio di commissione delle fattispecie di reato contemplate nel Decreto, è di fondamentale rilevanza il fatto che il sistema di controllo interno sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente.

Questa impostazione è in linea con la logica dell'”elusione fraudolenta” del modello organizzativo quale esimente espressa dal Decreto, ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa dell'ente.

Ne consegue che il predetto sistema di controllo deve essere in grado di:

- escludere che un qualunque soggetto operante all'interno dell'ente possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle direttive aziendali;
- evitare che nella normalità dei casi il reato possa essere causato dall'errore umano (dovuto a negligenza o imperizia) nella valutazione delle direttive aziendali.

Ciò anche in considerazione del fatto che i reati dalla cui commissione può derivare l'insorgere della responsabilità dell'ente sono, al momento, di tipo delittuoso nonché perseguiti a titolo doloso e che l'aggiramento dei modelli non può avvenire per mera negligenza o imperizia, ma unicamente per volontà dolosa, fatto salvo quanto disciplinato dal Testo Unico sulla Sicurezza.

Nel corso degli ultimi esercizi, la Società ha dettato le regole da seguire per provvedere alla creazione di un sistema di procedure aziendali che disciplinino le attività di tutte le strutture operative, nonché dei Sistemi di Gestione implementati (Ambiente, Qualità e Sicurezza), al fine di assicurare uniformità e adeguatezza delle modalità di redazione e di gestione sia delle procedure stesse che dei processi aziendali cui le stesse si riferiscono.

In tale contesto si inquadra l'attività svolta dalla Società al fine di creare un sistema in grado di gestire in modo integrato le varie funzioni aziendali così da poter monitorare i rischi a quest'ultime connessi.

Ecsa Italia s.r.l. ha infatti adottato sistematicamente le misure necessarie per la salvaguardia dei diritti e per la prevenzione dei reati attraverso:

- la certificazione del proprio sistema di gestione della qualità in modo conforme alla norma *UNI EN ISO 9001:2015*;

- la predisposizione di un sistema di monitoraggio e valutazione dei rischi rilevanti in materia di *sicurezza sul lavoro ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza*.

## **6. Sistema di gestione dei flussi finanziari**

### **Premessa**

L'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati quale emergente dal complesso delle disposizioni aziendali e dal sistema delle procure e deleghe esistente in Ecsa Italia s.r.l. risponde alla esigenza di dettare modalità di circolazione dei flussi finanziari con necessaria previsione di procedure che garantiscano per la gestione dei flussi finanziari stessi il rispetto dei principi di trasparenza, verificabilità e inerenza dell'attività aziendale. Questo sistema rappresenta la verifica che i poteri autorizzativi e di firma siano assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali.

Le Linee Guida approvate in Ecsa Italia s.r.l. per l'attuazione del Dlgs. 231/2001 prevedono espressamente che nelle procedure debba essere contemplata una serie di controlli che, in merito alla gestione delle risorse finanziarie, consentano di individuare le operazioni che possano essere oggetto di attività illecite.

Il sistema di controllo interno della Società prevede che l'Organismo di Vigilanza proponga al Consiglio di Amministrazione integrazioni e modifiche ai suddetti sistemi gestionali, pensate ai fini del rispetto del D.Lgs. 231/2001, nell'ottica di controllare meglio eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto alla norma.

### **6.1 Principi generali**

L'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati - quale emergente dal complesso delle disposizioni aziendali e dal sistema delle procure e deleghe esistente in Ecsa Italia s.r.l. – risponde alla esigenza di dettare modalità di circolazione dei flussi finanziari con necessaria previsione di procedure che garantiscano per la gestione dei flussi finanziari stessi, il rispetto dei principi di trasparenza, verificabilità e inerenza dell'attività aziendale.

Questo sistema rappresenta la verifica che i poteri autorizzativi e di firma siano assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali.

Le politiche aziendali adottate da Ecsa Italia s.r.l., prevedono espressamente che nelle procedure debba essere contemplata una serie di controlli che, in merito alla gestione delle risorse finanziarie, consentano di individuare le operazioni che possano essere oggetto di attività illecite.

La Società prevede inoltre che l'Organismo di Vigilanza debba proporre all'Amministrazione integrazioni e modifiche ai suddetti sistemi gestionali, pensate ai fini del rispetto del D.Lgs. 231/2001, nell'ottica di controllare meglio eventuali

flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto alla norma.

Per quanto attiene ai sistemi gestionali delle risorse economiche e finanziarie (sia in entrata che in uscita), essi sono basati su:

- 1) un sistema di procure/deleghe attribuite ai livelli aziendali più alti;
- 2) un sistema di procedure che regolamentano l'intero ciclo passivo dall'emissione delle richieste di acquisto al pagamento delle fatture;
- 3) una organizzazione aziendale basata sul principio della separazione dei compiti;
- 4) un processo di budget che prevede opportune valutazioni preventive e autorizzative sugli investimenti e sui costi aziendali e basato su specifici meccanismi di controllo sugli scostamenti.

Ecsa Italia s.r.l., nell'osservanza di quanto dettato dal legislatore in materia di gestione dei flussi finanziari, si è dotata pertanto di un sistema che garantisce:

- rispetto delle regole di correttezza;
- completa e trasparente contabilizzazione;
- osservanza scrupolosa della normativa vigente in materia;
- tracciabilità, verificabilità, legittimità, coerenza e congruità di ogni operazione previa verifica delle autorizzazioni al suo compimento;
- monitoraggio delle voci a maggiore importo e verifica a campione di tutte le altre;

Come già precedentemente sottolineato, Ecsa Italia s.r.l. ha disposto, attraverso l'emanazione di apposite comunicazioni interne e circolari portate a conoscenza di tutti i soggetti interessati, le apposite procedure per l'inoltre delle richieste relative a qualsiasi tipo di spesa, comprese quelle relative alla "piccola cassa" (cancelleria, etc.).

## **6.2 La gestione commerciale**

Con il termine Gestione Commerciale in senso lato si intende l'insieme delle funzionalità finalizzate alla gestione delle transazioni intercorrenti tra l'Azienda ed il mondo esterno, cioè con i Clienti (ciclo attivo) ed i fornitori (ciclo passivo).

Nello specifico, la Gestione Commerciale si applica a tutte le aree di attività dell'azienda, riunite per semplicità nelle due macro-classi: Manutenzione e Materie prime.

Come nella normale attività d'impresa, l'unità d'informazione si basa sul documento, cioè sull'insieme di informazioni che definisce una transazione.

In particolare con il termine "ciclo attivo" si intende la gestione di tutti gli aspetti connessi al rapporto con il Cliente: dall'offerta, all'acquisizione dell'ordine, dall'evasione dell'ordine alla fatturazione, secondo i criteri commerciali adottati

dall'azienda. Il “ciclo passivo” comprende invece tutte le fasi derivanti dalla manifestazione del fabbisogno di beni/servizi da parte delle funzioni aziendali.

### **6.2.1 Il ciclo passivo**

In questa fase si comprendono tutte le operazioni e le procedure di controllo e sicurezza messe in atto dalla società per soddisfare il fabbisogno di beni/servizi, dall'inserimento dell'ordine di acquisto (oda) fino all'entrata merci.

Il processo inizia con l'inserimento da parte dell'operatore all'interno del sistema informativo dell'ordine di acquisto. Ogni operatore entra nel sistema ed è da quest'ultimo identificabile con un proprio codice al quale verrà poi ricondotto l'ordine inserito. Tali codici di accesso vengono, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e di protezione dei dati personali, modificati periodicamente.

A seguito dell'inserimento dell'oda, il responsabile di magazzino elabora un ulteriore documento: “suggerimento di put away”, indicante gli estremi dell'ordine di origine oltre che data ed ora di elaborazione.

Il suggerimento di put away viene quindi utilizzato dall'operatore di magazzino per effettuare un controllo tra la merce in entrata e quella effettivamente ordinata. Viene inoltre effettuata in tal modo una valutazione di conformità/non conformità della merce ricevuta e dei relativi imballaggi ed indicandone oltretutto le collocazioni nel magazzino.

La procedura sopra indicata viene conclusa dall'operatore di magazzino siglando il documento di put away e riportando su quest'ultimo data ed ora di fine lavoro, come prova della riuscita della procedura di presa in carico in magazzino

A questo punto, a seguito dell'entrata merci, l'ordine di acquisto originario può essere definitivamente chiuso dall'operatore che lo ha inizialmente inserito. In tale fase infatti il sistema non permette più alcun tipo di modifica o variazione.

### **6.2.2 Il ciclo attivo**

La procedura inizia con l'inserimento dell'ordine di vendita (odv) da parte dell'incaricato. Come per gli acquisti, anche per questa fase l'accesso al sistema informativo è consentito soltanto a coloro che sono autorizzati alla gestione degli ordini di vendita, i quali sono in possesso dei necessari codici di sicurezza e della cui identificazione rimane traccia sull'odv lavorato. Al fine di garantire la correttezza dei dati inseriti, l'incaricato non può esercitare alcuna azione sulla modifica dei costi, fatta eccezione per alcuni costi accessori residuali.

Una volta inserito l'odv, il sistema elabora inoltre in automatico dei prospetti di calcolo economica per ogni prodotto inserito, che dopo essere stati controllati vengono archiviati.

Questa "piccola calcolo" consente all'operatore di verificare istantaneamente i valori inseriti ed, in relazione a quest'ultimi, fornisce i dati analitici di monitoraggio del margine operativo.

L'odv così emesso viene trasmesso al magazzino, il quale riceve un "suggerimento di prelievo" contenente codici e quantità delle merci da spedire e la loro collocazione in magazzino.

L'operatore di magazzino, dopo aver spuntato quantità, lotto, zona e locazione di ogni singolo prodotto elencato nel documento, sigla quest'ultimo indicando data ed ora dell'operazione a conferma dei controlli effettuati.

Il "suggerimento di prelievo" viene così trasformato nella vera e propria bolla di consegna (ddt) che viene poi consegnata e siglata dal trasportatore.

A questo punto l'incaricato back office è in grado di poter emettere la fattura definitiva e non più modificabile, elaborata automaticamente dal sistema sulla base delle informazioni inserite, nella quale si ha l'evidenza della correlazione tra odv, ddt e fattura.

### **6.2.3 La gestione degli approvvigionamenti**

Per ciò che concerne l'organizzazione aziendale in merito alla gestione commerciale degli ordini, è necessario fare una importante premessa soprattutto in relazione alle necessità di approvvigionamento collegate alle peculiarità dell'attività svolta.

Innanzitutto, per la maggior parte delle aree di intervento dell'azienda, le principali forniture vengono gestite ed elaborate dalla Casa Madre svizzera la quale risulta essere pertanto uno dei maggiori fornitori della società soddisfacendo circa il 50% del fabbisogno di materie prime e prodotti.

In secondo luogo, una parte degli acquisti non effettuati da Casa Madre, sono inerenti a spese residuali e di modico valore rispetto all'attività svolta; per tale motivo vengono pertanto gestite direttamente dai vari responsabili di funzione.

Entrando nelle specifiche aree aziendali, si evidenzia che per quanto riguarda il settore "*aromi & sapori*", a conferma di quanto sopra specificato, il fornitore principale è costituito dalla Casa Madre. È compito invece dei diretti responsabili di settore, soddisfare la necessità di approvvigionamenti cosiddetti "residuali", rappresentati da spese di piccola entità che nella maggior parte dei casi non superano la soglia di mille euro, come risultante anche dall'analisi documentale effettuata. A garanzia del rispetto delle procedure, tutta l'attività viene in ogni caso svolta sotto la supervisione del Responsabile Direttivo. Nel caso in cui invece tali acquisti dovessero raggiungere importi maggiormente significativi, deve essere applicata dai responsabili la policy aziendale imposta da casa madre che prevede la preventiva autorizzazione nelle decisioni di spesa con firma congiunta del Responsabile Direttivo e della Dirigenza



L'area "*materie prime*", negli specifici settori relativi a "*cosmetica*", "*food*" e "*feed*", gestita sotto la responsabilità dei rispettivi incaricati e la supervisione del Responsabile Direttivo, è quella nella quale sono presenti le forniture di maggior rilievo non provenienti da Casa Madre.

È necessario sottolineare che in questo settore la maggior parte delle operazioni prevede l'instaurazione di rapporti di distribuzione con i relativi partners, collegati a contratti di collaborazione esterna che vengono stipulati e pertanto autorizzati direttamente dalla "dirigenza".

La procedura prevede inoltre che, per grossi volumi di fornitura, in sede di definizione di un nuovo ordine, la società invii al proprio fornitore un accordo preliminare contenente le condizioni di acquisto richieste da Ecsa Italia s.r.l., sempre siglato dal Rappresentante Legale. Conseguentemente a ciò, il contratto di fornitura viene stipulato soltanto a condizione che il fornitore stesso accetti integralmente le condizioni richieste da Ecsa Italia s.r.l..

Si ricorda infine che, la società ha in essere legami commerciali con fornitori con i quali esistono rapporti consolidati nel tempo che ne garantiscono l'affidabilità sia in termini finanziari sia rispetto alla qualità del servizio fornito.

#### **6.2.4 "precursori", "bha", "bio"**

La Società è autorizzata inoltre all'importazione, esportazione, immagazzinamento e commercio di una particolare tipologia di sostanze denominate "precursori". Trattasi di sostanze utilizzate nella preparazione di prodotti propri dell'attività svolta dalla Società, che tuttavia contengono principi attivi utilizzati nella sintesi di alcune sostanze stupefacenti.

Ecsa Italia s.r.l. ha posto in essere tutti gli adempimenti legislativi e regolamentari necessari al fine di poter operare con tali sostanze.

Nella fattispecie, è stato formalmente nominato un responsabile delle fasi procedurali e autorizzative inerenti la gestione dei precursori, il quale si impegna a svolgere tutti i compiti richiesti affinché il commercio delle sostanze in questione sia conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

In particolare si sottolinea che, nel caso in cui venga sostituito o modificato il responsabile, deve essere richiesto il rilascio di una nuova autorizzazione ministeriale indicante i dati identificativi del nuovo incaricato.

L'autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute ha validità biennale e prevede in particolare, sia per la vendita che per l'importazione, la registrazione di ogni movimentazione della merce compresi i campioni nonché l'allestimento di un rendiconto annuale da consegnare al Ministero della sanità entro il 15 febbraio di ogni anno.

Le sostanze classificate come precursori in giacenza presso la società, vengono custodite dalla Società in un'apposita area riservata e protetta da appositi sistemi anti-intrusione. Come sopra specificato, la responsabilità della gestione di tali aree riservate ricade sul Funzionario competente che custodisce e regola le chiavi di accesso.

Ecsa Italia s.r.l. ha recentemente implementato anche il commercio di altri due tipologie di sostanze:

- il “BHA” (butilidrossianisolo), un additivo alimentare impiegato per le sue funzioni antiossidanti, per quanto riguarda Ecsa Italia s.r.l., prevalentemente nell’area “feed”. Anche per questo tipo di sostanza vengono posti in essere specifici controlli soggetti a verifica da parte delle Aziende Sanitarie Locali e dei N.A.S.. Per le ragioni descritte, vengono utilizzate le stesse procedure di stoccaggio e conservazione previste per i “precursori”, sotto la sorveglianza del responsabile incaricato.

- i prodotti “BIO”, il cui commercio viene autorizzato previo rilascio di una specifica certificazione di idoneità e dietro il versamento di una tassa annua. La movimentazione di tali sostanze viene inoltre obbligatoriamente monitorata attraverso la compilazione di uno specifico registro di carico/scarico e lo stoccaggio in magazzino segue le stesse regole già viste per “precursori” e “BHA”. Anche in questo caso il controllo delle procedure viene effettuato dal responsabile incaricato.

Si sottolinea infine che la società ha provveduto all’aggiornamento del manuale HACCP in accordo con le previsioni di legge, al fine di monitorare e prevenire i pericoli di contaminazione alimentare.

### **6.3 Il processo di programmazione e controllo**

Il Budget si pone quale strumento indispensabile a guidare in modo efficace la gestione aziendale, anche attraverso la responsabilizzazione dell’organizzazione rispetto all’effettiva attuazione delle azioni definite in sede di programmazione. Deve quindi contenere una forte coerenza rispetto agli obiettivi strategici definiti dalla Dirigenza, oltre ad essere elaborato tenendo conto dei vincoli di compatibilità economica aziendali.

Per ogni area di intervento, la società ha previsto l’elaborazione di un budget annuale su cui calcolare i target previsionali per ogni settore, che viene poi rettificato e aggiornato con i dati consuntivi.

Il budget viene approvato direttamente dalla Casa Madre e opportunamente comunicato ai responsabili di funzione.

Attraverso un procedimento integrato, il budget viene inserito direttamente nel sistema informativo aziendale che collega Ecsa Italia s.r.l. con la Casa Madre.

In tal modo ogni responsabile è in grado di monitorare in ogni momento la situazione di budget, apportando i necessari interventi a fronte dei risultati di *“forecast”* da quest’ultimo elaborati.

La rilevazione e l’analisi dei dati gestionali ed economici di periodo rappresenta la prima fase di controllo sulla gestione e sul rispetto del Budget. I dati a consuntivo, confrontati con i dati a budget, costituiscono sia la base per valutazioni “a posteriori” sull’andamento della gestione, sia per valutazioni “a priori” che consentono di rimodulare il Budget dell’anno in corso, attraverso la revisione del Budget.

Quest’ultima operazione tiene conto di due elementi fondamentali:

- confronto tra gli obiettivi inizialmente prefissati ed i risultati raggiunti nel periodo di rilevazione;
- considerazioni relative a variazioni avvenute nel contesto di riferimento in cui Ecsa Italia s.r.l. opera (contesto aziendale, ambientale e politico/istituzionale).

L'attività di revisione si conclude con un'attività di pre-consuntivazione che deve essere condivisa con i centri di responsabilità interessati, previa approvazione della Direzione.

#### **6.4 La gestione dei crediti / clienti**

Al fine di verificare e garantire l'esistenza e la completezza delle informazioni utili per verificare la bontà dei crediti vs clienti, la Società ha posto in essere una serie di controlli e procedure organizzative integrate.

In particolare ogni cliente viene contraddistinto da un grado di affidabilità che viene indicato attraverso l'assegnazione all'interno del sistema informativo aziendale di un determinato fido. Nel caso in cui il fido in questione dovesse essere superato, il sistema in automatico blocca gli ordini del cliente, che rimangono in tale stato sino a quando non venga direttamente concessa l'autorizzazione dalla Dirigenza.

La Società si tutela in tal modo dall'insolvenza dei clienti che presentano un maggior rischio, salvaguardando così inoltre la correttezza dei valori esposti in bilancio.

La determinazione e le successive variazioni del grado di affidabilità vengono effettuate attraverso un'analisi sia aziendale interna svolta direttamente dalla Dirigenza, sia esterna svolta a cura di società specializzate del settore che forniscono una vera e propria valutazione di rischio.

Per rafforzare tale procedura, viene richiesta inoltre per ogni cliente, a seconda delle necessità, un'interrogazione camerale presso le CCIAA di competenza, al fine di analizzarne nel miglior modo possibile la situazione societaria.

Ad ogni modo, la scelta e l'instaurazione di un rapporto commerciale con un nuovo cliente, viene sempre effettuata previa autorizzazione della Dirigenza.

È prevista poi una procedura di controllo che, attraverso la predisposizione di uno scadenziario clienti suddiviso per area di attività, provveda a segnalare le posizioni creditorie scadute, con la predisposizione e l'invio di un report mensile.

Il Responsabile Amministrativo, provvede ad analizzare periodicamente il suddetto report, segnalando dei suggerimenti circa le azioni da compiere in merito ad ogni singola posizione segnalata.

Sulla base anche di tali suggerimenti, spetterà infine alla Dirigenza la decisione riguardo ai provvedimenti da attuare. (sollecito, passaggio al legale etc.).

## 6.5 Tesoreria e contabilità

La gestione dei flussi di tesoreria è affidata al responsabile amministrativo. Innanzitutto la prima analisi dei flussi finanziari di tesoreria, comincia con l'organizzazione della gestione di cassa.

I flussi di cassa sono gestiti direttamente dal responsabile amministrativo con la finalità di soddisfare le necessità di “piccola cassa” quali ad esempio cancelleria o valori bollati. Il responsabile amministrativo controlla periodicamente la quadratura di cassa con l'analisi dei singoli giustificativi di spesa.

Per quanto concerne i flussi passivi collegati alla gestione delle partite debitorie, i controlli vengono effettuati dal responsabile amministrativo.

Entrando maggiormente nel merito, al momento della registrazione delle fatture passive, l'incaricato amministrativo effettua un primo controllo a video per verificare la coincidenza tra ordine d'acquisto inserito a sistema e fattura.

La procedura prevede poi che alla scadenza, il pagamento delle fatture fornitori avvenga nella maggior parte dei casi, attraverso l'inoltro telematico di una distinta bancaria di addebito.

Il responsabile amministrativo effettua materialmente la predisposizione della procedura telematica in quanto in possesso delle chiavi di accesso al remote-banking dei c/c bancari. La distinta di pagamento passa poi, per ogni singolo importo alla firma autorizzativa da parte della Dirigenza.

A garanzia di ogni singola transazione, l'istituto bancario della Società, blocca l'evasione delle richieste di addebito inoltrate fino al ricevimento della distinta di addebito autorizzata come sopra indicato.

L'esistenza, la completezza e l'accuratezza dei movimenti e dei saldi di c/c bancario, viene costantemente monitorata dai controlli effettuati dal responsabile amministrativo, attraverso la predisposizione sistematica delle riconciliazioni bancarie. L'evidenza del controllo è fornita dalla spunta dell'estratto conto periodico emesso dalla banca, confrontato con il file di prima nota elaborato ed aggiornato giornalmente dall'incaricato stesso.

La gestione degli adempimenti fiscali e tributari, viene affidata anch'essa al responsabile amministrativo, il quale ha il compito di scadenziare ed effettuare i versamenti delle ritenute d'acconto sulle fatture registrate.

Il controllo su tale adempimento viene effettuato periodicamente dal responsabile amministrativo.

Per quanto concerne invece la gestione delle trattenute sugli stipendi dei dipendenti, lo studio paghe fornisce mensilmente il modelli ministeriali per effettuare la relativa liquidazione sempre a cura del responsabile amministrativo.

## 6.6 Iter formativo del Progetto di Bilancio

Con riferimento all'iter di formazione del "Progetto di bilancio annuale" la Funzione Amministrativa inoltra una formale richiesta di collaborazione alle altre Funzioni / Direzioni / Servizi / Staff per ciò che concerne il rispetto delle attività propedeutiche alla stesura dei documenti da sottoporre agli organi amministrativi e di controllo della società per le relative valutazioni e conseguenti deliberazioni di cui agli art. 2423-2429 cod.civ.

Entro il 30 Aprile di ogni anno viene predisposto e messo a disposizione della Dirigenza, il documento che costituirà la "*Bozza del progetto di Bilancio*" completo della "*Bozza della Nota Integrativa*."

Il rispetto di tale calendario permette il rispetto delle scadenze relative all'approvazione del progetto di Bilancio Individuale e Consolidato che prevede:

- a) l'esame del "Progetto di Bilancio" da parte del Consiglio di Amministrazione per le valutazioni, modifiche ed integrazioni e per la proposta di destinazione del risultato di periodo;
- b) una eventuale seconda seduta del CdA qualora durante la prima fossero emerse sostanziali modifiche e/o integrazioni da apportare al fascicolo di cui al punto precedente;
- c) entro il 30 Aprile la seduta da parte dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del documento deliberato dal CdA;
- d) entro i 30 giorni successivi all'approvazione - il deposito del documento al Registro delle Imprese (art. 2435 del c.c.).

## 7. Il processo di valutazione dei rischi

Con riferimento alla legislazione vigente in Italia, in tema di salute e sicurezza sul lavoro, incluso quanto introdotto dal Testo Unico sulla Sicurezza, le azioni di organizzazione, attuazione e controllo, prevedono che, in fatto di salute e sicurezza sul lavoro, la responsabilità degli eventi incidentali ed infortunistici e delle malattie professionali ricade nella catena gerarchica di chi provvede a disporre, organizzare e condurre le attività lavorative, in base ad un principio generale di effettività.

Il datore di lavoro rappresenta dunque il primo responsabile della sicurezza dei lavoratori.

La responsabilità viene condivisa dai dirigenti e dai preposti (rif. Art. 17 del Testo Unico sulla Sicurezza) che devono comunque operare prevenendo sempre e comunque qualsiasi rischio a cui potrebbe essere esposto un lavoratore.

Nei casi in cui il datore di lavoro fosse oggettivamente impossibilitato a condurre attività organizzativa operativa e preventiva, e ciò in virtù dell'articolazione e

complessità aziendale, si potrà delegare una persona particolarmente qualificata, perché possa operare con totale autonomia ed indipendenza nella attuazione delle misure preventive e protettive (Delegato per la sicurezza).

Il supporto tecnico nella valutazione dei rischi, nella identificazione e definizione di azioni correttive e nelle attività di monitoraggio delle prestazioni di sicurezza, viene fornito da un tecnico qualificato, che assume il ruolo di responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) con i compiti previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza.

## **7.1 Potenziali aree di attività a rischio**

In relazione ai reati e alle condotte criminose esplicitate nei paragrafi precedenti, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, le aree aziendali di attività dove possono concretamente essere sviluppati i fattori di rischio generali - validi per tutti i propri dipendenti ed i terzi - analiticamente individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi della Società che, a tal fine, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello e che a quest'ultimo viene allegato.

L'RSPP, anche su proposta dell' Organismo di Vigilanza potrà disporre eventuali integrazioni delle Aree di Attività a Rischio.

In virtù delle disposizioni introdotte dal D.lgs 81/08, così come richiamate al cap. 1, la Società ha posto in essere tutte le valutazioni necessarie al fine di adeguare le proprie procedure agli standard previsti dall'art. 30 del Testo Unico sulla Sicurezza.

In tal senso Ecsa Italia s.r.l. periodicamente, se ed in quanto necessario, procede all'aggiornamento del proprio "Documento di Valutazione dei rischi" per tutte le strutture aziendali.

Ciò al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.

## **7.2 Destinatari**

Obiettivo della presente sezione è che i soggetti interessati, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello stesso al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, il presente capitolo ha la funzione di:

a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali e i Collaboratori Esterni sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;

b) fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Responsabili Aziendali devono in generale conoscere e rispettare - con riferimento alla rispettiva attività - tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- le linee guida anti-corrruzione;
- il Documento di Valutazione dei Rischi;
- tutte le procedure/istruzioni/disposizioni aziendali poste in essere dall'RSPP in materia di sicurezza/igiene sul lavoro:

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai Destinatari di:

- 1) tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente sezione;
- 2) tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- 3) utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua Unità Organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati in questione.

### **7.3 Principi di comportamento**

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione alle singole Aree a Rischio, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali che tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare:

- 1) acquisizione del Documento di Valutazione dei Rischi, redatto ai fini del Testo Unico sulla Sicurezza ed aggiornato in base ai nuovi interventi ed alle disposizioni di legge, quale allegato al Modello;
- 2) processo di valutazione dei rischi, comprendente anche definizione delle linee guida e formalizzazione dell'attività di verifica degli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro;
- 3) definizione delle linee guida e formalizzazione del processo di monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema dei presidi descritto nel Documento di

Valutazione dei Rischi, che preveda anche la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano evidenziate situazioni di non conformità.

4) divieto a tutti gli Esponenti Aziendali di porre in essere comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati dal presente capitolo;

5) Allo scopo di conseguire gli obiettivi prefissati e descritti nel presente paragrafo la Società, in particolare, assicurerà:

- l'organizzazione delle risorse umane in termini di competenze individuali, autonomie decisionali e relative responsabilità;

- le risorse necessarie per progettare e realizzare gli interventi tecnici, organizzativi e gestionali atti a conseguire l'obiettivo di miglioramento continuo del livello di sicurezza;

- le attività di informazione, formazione e ove necessario addestramento, rivolte ai dipendenti, per promuoverne la responsabilizzazione e consapevolezza in materia di sicurezza e salute ;

- l'attività di sensibilizzazione (informazione) dei fornitori, e dei Collaboratori Esterni in genere, affinché adottino idonei comportamenti in materia di sicurezza e salute coerenti con la presente politica;

- la prevenzione e la minimizzazione dei rischi per la salute e la sicurezza personale nei confronti dei dipendenti, dei collaboratori e dei clienti;

- lo sviluppo e la continua ottimizzazione dei processi produttivi, che si realizza attraverso, la sicurezza delle installazioni e degli ambienti di lavoro;

- progettazione o modifica degli impianti in modo da garantirne la compatibilità con la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente;

- la più ampia comunicazione consultazione rivolta ai Rappresentanti dei Lavoratori;

- attenzione per le indicazioni provenienti dai livelli operativi aziendali e dai lavoratori;

- la predisposizione di strumenti e procedure per la gestione delle emergenze interne ed esterne, allo scopo di minimizzarne le conseguenze;

- l'introduzione ed applicazione di procedure e metodologie di sorveglianza e verifica al fine di controllare la realizzazione delle politiche istituzionali.

6) Nei contratti con i Collaboratori Esterni ed i consulenti, dovrà essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Documento di Valutazione dei Rischi.



#### **7.4 Valutazione dei rischi, prevenzione di incidenti e malattie professionali**

Ciascuna attività nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda deve essere sistematicamente valutata, dal datore di lavoro (Responsabile per la Sicurezza ove nominato), per tutti i possibili rischi per la salute e per la sicurezza cui potrebbero esservi esposti i lavoratori, come già dal nuovo Testo Unico sulla Sicurezza.

Questa valutazione dei rischi deve essere riesaminata ogni qualvolta dovesse essere apportata una modifica all'organizzazione (formale o strutturale) o alle leggi applicabili e aggiornata periodicamente.

Il Responsabile per la Sicurezza dovrà inviare periodicamente all'Organismo di Vigilanza un report informativo sugli episodi eventualmente occorsi, sulle attività di controllo effettuate e sullo stato di attuazione delle previsioni del Modello 231/2001, relativamente agli adempimenti previsti dalla normativa in tema di sicurezza sul lavoro.

#### **7.5 Formazione**

Tutti i lavoratori devono poter operare in condizioni di piena cognizione di causa, e dovranno conoscere le procedure operative da seguire nella esecuzione delle proprie attività lavorative. In particolare ciascun lavoratore dovrà essere formato e informato su tutti i rischi potenziali ai quali potesse essere esposto direttamente, o possano esservi esposti i propri collaboratori (art. 36 – 37 Testo Unico sulla Sicurezza).

Il manuale aziendale della gestione della sicurezza prevede il piano di formazione per tutti i lavoratori, in funzione delle attività svolte da ciascuna area aziendale.

L'attività di formazione viene verbalizzata e la relativa documentazione conservata agli atti della Società.

Quanto previsto dalla politica della Società per la salute e sicurezza dei lavoratori si applica a tutte le unità operative, amministrative. Si estende inoltre anche al personale che lavora per la Società in qualità di appaltatore o trattista, incluse le forme di collaborazione previste dalla legge Biagi (L. 14 febbraio 2003, n. 30 e successive modifiche).

#### **7.6 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro sono i seguenti:

- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nel presente capitolo. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- svolgere verifiche sul rispetto delle procedure interne;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute, anche attraverso l'apposito modulo di comunicazione predisposto dalla Società ed allegato in appendice al presente Modello
- proporre al RSPP le eventuali integrazioni alle procedure esistenti per rendere più efficaci, ove necessario, le azioni di prevenzione e repressione delle condotte vietate.

## **8. L'organismo interno di vigilanza (*Compliance Officer* o CO)**

### **8.1 Identificazione dell'organismo interno di vigilanza e requisiti. Nomina e revoca**

In base alle previsioni del D. Lgs. 231/2001, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento deve essere un organismo della società (art. 6. 1, *b*) del D. Lgs. 231/2001) e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Le Linee Guida suggeriscono che si tratti di un organo diverso dal Consiglio di Amministrazione, caratterizzato da autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione, nonché da onorabilità e assenza di conflitti di interesse.

L'autonomia presuppone che il CO "risponda", nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico (assemblea dei soci).

Applicando tali principi alla realtà aziendale di Ecsa Italia s.r.l. e alle direttive di gruppo, in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo al CO, il relativo incarico è stato affidato con la delibera del 11/02/2009, ad un organismo unipersonale.

Tale scelta è stata determinata dal fatto che il suddetto organismo unipersonale è stato riconosciuto come il più adeguato a svolgere le funzioni di CO, dati i requisiti di onorabilità, autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione.

E' pertanto rimesso al suddetto organo il compito di svolgere - in qualità di CO - le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite al CO e dei contenuti professionali specifici da esse richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, il CO di Ecsa Italia s.r.l. si può avvalere di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendessero a tal fine necessarie.

La nomina del CO è di competenza dell'organo amministrativo. La revoca, solo per gravi e giustificati motivi, dal suo incarico è di competenza dell'assemblea dei soci.

Il CO esercita la sua funzione sino a quando non è revocato dall'assemblea dei soci, per il venir meno dei suoi requisiti o, in ogni caso, per l'eventuale sua inadeguatezza e/o inefficienza a svolgere il suo ruolo.

### **8.2 Funzioni e poteri dell'organismo interno di vigilanza**

Al CO è affidato il compito di vigilare:

- A. sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti (per quanto di competenza del Modello), degli Organi Sociali, dei Consulenti e dei Partner;
- B. sull'efficacia ed efficienza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- C. sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

A tal fine, al CO sono altresì affidati i compiti di:

i. Verifiche e controlli:

- a. attuare le procedure di controllo previste dal Modello anche tramite l'emanazione di disposizioni (regolamentari e/o informative) interne;
- b. condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili;
- c. effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da Ecsa Italia s.r.l., soprattutto nell'ambito dei Processi Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di *reporting* agli Organi Sociali deputati;
- d. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
- e. coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, il CO ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal *management*: a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre Ecsa Italia s.r.l. al rischio concreto di commissione di uno dei Reati; b) sui rapporti con i Consulenti e con i Partner che operano per conto della Società nell'ambito di Operazioni Sensibili;
- f. attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi di indagine;

ii. Formazione:

- a. coordinarsi con l'organo amministrativo o i vertici societari per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai Dipendenti e agli Organi Sociali, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001;
- b. predisporre ed aggiornare con continuità, in collaborazione con i vertici societari, lo spazio sul sito Internet contenente tutte le informazioni relative al D. Lgs. 231/2001 e al Modello;
- c. monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;

iii. Sanzioni:

- a. coordinarsi con il *management* aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare (si rinvia in merito a questo punto al successivo cap. 10);

iv. Aggiornamenti:

- a. interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
- b. valutare le esigenze di aggiornamento del Modello;
- c. indicare al *management* le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), già presenti in Ecsa Italia s.r.l., per introdurre alcuni accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

Clausola generale

Le attività poste in essere dal CO non possano essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che l'organo amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di valutazione sull'adeguatezza del suo intervento.

Il CO ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.

Al fine di garantire che l'attività del CO sia efficace e penetrante, fatta salva la necessità che il CO sia un organo riferibile alla Società e fermo restando il suo potere e responsabilità per la vigilanza sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello, egli può avvalersi non solo dell'ausilio di tutte le strutture della Società ma altresì - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - di consulenti esterni, con specifiche competenze professionali in materia, per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie alla funzione di controllo. Tali consulenti dovranno sempre riferire i risultati del proprio operato al CO.

Nel contesto delle procedure di formazione del *budget* aziendale, il Consiglio di amministrazione deve approvare una dotazione di risorse finanziarie, proposta dal CO stesso, della quale costui potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell'azione del CO, quali ad esempio la calendarizzazione della sua attività, la verbalizzazione delle riunioni (in caso di organo collegiale), la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'Organismo, sono rimesse alla discrezionalità CO, nel rispetto di quanto previsto nel presente Modello.

Il CO ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo ai fini di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di Dipendenti, Partner o Organi Sociali, poteri questi che sono demandati ai competenti soggetti ed organi (Presidente, Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Assemblea).

### 8.3 *Reporting* del CO verso il vertice aziendale

Il CO riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali criticità, all'esigenza di eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello e alla segnalazione delle violazioni accertate.

A tal fine, il CO ha due linee di *reporting*:

1. La prima, su base continuativa, direttamente verso il Presidente del C.d.A..
2. La seconda verso il Consiglio di Amministrazione. A tal fine, il CO incontra i vertici societari annualmente per la predisposizione di un rapporto in merito all'attività svolta da quest'ultimo (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche specifiche e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili, ecc.).

Qualora il CO rilevi criticità riferibili a qualcuno dei soggetti referenti, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente a uno degli altri soggetti sopra indicati;

In particolare, il *reporting* ha ad oggetto:

- a) l'attività svolta dall'ufficio del CO;
- b) le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a Ecsa Italia s.r.l., sia in termini di efficacia del Modello.

Fermo restando i termini di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione ha comunque facoltà di convocare in qualsiasi momento il CO il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

Il CO deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti nella Società per i diversi profili specifici e precisamente:

- con l'Ufficio Segreteria, per l'interpretazione della normativa rilevante, per la modifica o integrazione della mappatura dei Processi Sensibili, per valutare il contenuto delle clausole contrattuali e per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari;
- con i vertici societari in ordine alla formazione del personale ed ai procedimenti disciplinari;
- con la funzione amministrativa in ordine al controllo dei flussi finanziari.

#### **8.4 Flussi informativi verso il CO: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie**

Il CO deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti e dei Partner in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Ecsa Italia s.r.l. ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i Dipendenti e gli Organi Sociali devono segnalare al CO le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati;
- Consulenti e Partner saranno tenuti ad effettuare le segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati con le modalità e nei limiti e con le modalità eventualmente previste contrattualmente;
- i Dipendenti con la qualifica di dirigente avranno l'obbligo di segnalare al CO le violazioni indicate al successivo capitolo 10.2.1 lett. b), c) e d) commesse dai Dipendenti che a loro rispondono gerarchicamente;
- se un Dipendente desidera segnalare le violazioni indicate al successivo capitolo 10.2.1, lo stesso deve contattare il suo diretto superiore. Qualora la segnalazione non dia esito, o il Dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, ne riferiscono direttamente al CO. I Consulenti e i Partner effettuano le segnalazioni a cui sono tenuti direttamente al CO;
- il CO valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al successivo capitolo 10 (Sistema Disciplinare);
- i segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza e l'anonimato del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse al CO le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati qualora tali indagini coinvolgano Ecsa Italia s.r.l., i suoi Dipendenti o componenti degli Organi Sociali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai Dipendenti o dagli Organi Sociali in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati nei confronti degli stessi;
- i rapporti eventualmente preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti,



atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001;

- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.

## **8.5 Raccolta e conservazione delle informazioni**

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsto nel presente Modello e ritenuto di rilievo, è conservato dal CO su supporto informatico o cartaceo per un periodo di 5 anni. L'accesso a tali documenti è consentito ai vertici societari, salvo che non riguardino indagini nei loro confronti, nel qual caso sarà necessaria l'autorizzazione dell'assemblea dei soci, sempre che tale accesso non sia comunque garantito da norme di legge vigenti.

## **9. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello**

### **9.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti**

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di Ecsa Italia s.r.l. garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi Sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dal CO in collaborazione con i vertici societari e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

- ***La comunicazione iniziale***

L'adozione del presente Modello è comunicata dai vertici societari a tutti i dipendenti, collaboratori e consulenti presenti in azienda al momento dell'adozione stessa, i quali prenderanno conoscenza del documento potendo estrarne copia.

Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato un set informativo (es. CCNL, Modello Organizzativo, Decreto Legislativo 231/2001, ecc.), con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

I suddetti soggetti, al momento della consegna del presente Modello, lo sottoscrivono per integrale presa visione e accettazione e si impegnano, nello svolgimento dei propri compiti afferenti alle Processi Sensibili e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della Società, al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti.

- ***La formazione***

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

In particolare, Ecsa Italia s.r.l. ha previsto livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione (comunicazione scritta iniziale, informative successive ai responsabili di funzione).

## 10. Sistema disciplinare

### 10.1 Funzione del sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello rende efficiente l'azione di vigilanza del CO ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera *e*) del D. Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Le regole di comportamento contenute nel Modello si integrano con quelle del Codice Etico vigente nella Società, pur rispondendo i due documenti a una diversa finalità. Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma ed è suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi deontologici riconosciuti come propri e sui quali richiama l'osservanza di tutti;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

Il rispetto delle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico trova la sua effettività con la previsione di un adeguato sistema disciplinare.

A tal fine, la Società ha elaborato il presente documento procedendo a rendere omogenee e uniformi, sul piano sanzionatorio, le violazioni delle disposizioni del Modello e del Codice Etico.

In particolare, ai fini dell'applicazione del provvedimento sanzionatorio rispetto alla prevedibilità dell'evento, vengono presi in considerazione i seguenti aspetti:

- l'intenzionalità del comportamento;
- il grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- il comportamento complessivo del dipendente anche in relazione a eventuali precedenti disciplinari di portata simile;
- le mansioni svolte dal lavoratore e la posizione dallo stesso ricoperta;
- il coinvolgimento di altre persone;
- la rilevanza o meno esterna in termini di conseguenze negative per la Società del comportamento illecito.

Inoltre viene prevista espressamente la comminazione di sanzioni disciplinari nei confronti di Amministratori, Sindaci e componenti l'Organismo di Vigilanza che per negligenza o imperizia non abbiano saputo individuare ed eliminare le violazioni del Modello e del Codice Etico e, nei casi più gravi, la perpetrazione di reati.

Il meccanismo sanzionatorio è, infine, previsto, anche per tutti coloro che, esterni, intrattengano rapporti contrattuali/commerciali con la Società.

Le sanzioni indicate nel presente Sistema e contemplate per violazioni al Modello sono da intendersi applicabili anche nelle ipotesi di violazione alle disposizioni contenute nel vigente Codice Etico.

## **10.2 Misure nei confronti dei Dipendenti**

### **10.2.1 Violazioni del Modello**

Fermi restando gli obblighi per la Società nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti sanzionabili sono i seguenti:

- A) violazione di procedure interne previste o richiamate dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni al CO in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o alle procedure ivi richiamate;
- B) violazione di procedure interne previste o richiamate dal presente Modello o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o dalle procedure ivi richiamate che esponano la Società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati;
- C) adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello, o alle procedure ivi richiamate, e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati;
- D) adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, o con le procedure ivi richiamate, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte del CO e dei vertici societari, rimanendo essi responsabili della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su eventuale segnalazione del CO e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

### **10.2.2 Le sanzioni**

La violazione da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL del commercio, servizi e terziario delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL del commercio, servizi e terziario agli artt. 139-140-141 del medesimo, e precisamente:

- 1) richiamo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
- 2) richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);
- 3) multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione;
- 4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;
- 5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:

- ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta;
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
- si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione;
- non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi;
- non curi con scrupolo la consegna di valori ricevuti per servizio;
- utilizzi per scopi impropri e/o estranei al servizio gli accessi alla rete internet o alla posta elettronica dell'azienda, indipendentemente dal carico di lavoro presente.

Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:

- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;- commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata e per la seconda mancanza di diligenza nella consegna di valori di clienti se nell'anno in corso è già stata inflitta una multa per analogo motivo;
- utilizzi senza specifica autorizzazione dell'azienda connessione alla rete e/o telefoniche a tariffazione speciale.

Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:

- assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare;
- recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto;
- grave violazione degli obblighi di cui all'art. 134;
- infrazione alle norme di legge circa la sicurezza previste dal Testo Unico sulla Sicurezza;
- l'abuso di fiducia, la concorrenza sleale;
- l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro;
- la recidiva oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi, e per la terza mancanza di diligenza nella consegna di valori dei clienti se nell'anno in corso è già stata comminata la sospensione per analogo motivo;
- l'utilizzo per fini diversi da quelli d'ufficio e comunque senza specifica autorizzazione scritta del datore di lavoro, degli archivi sui dati sensibili dei clienti raccolti ai sensi della vigente normativa sulla privacy e connessi con l'attività dell'Azienda.

Restano ferme - e si intendono qui richiamate – tutte le previsioni di cui al CCNL, tra cui la necessità che:

- L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni. Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, purché l'azienda ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato;
- sia rispettato il principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza e, pertanto, che il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni siano determinati in relazione ai seguenti criteri generali di cui al CCNL.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alle funzioni dirigenziali della Società.

### **10.3 Misure nei confronti di Amministratori e Sindaci**

Ecsa Italia s.r.l. valuta con estremo rigore le violazioni al Modello e al Codice Etico poste in essere dai vertici aziendali, intesi per essi i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci che per negligenza o imperizia non abbiano saputo individuare ed eliminare le violazioni del Modello e del Codice Etico e, nei casi più gravi, la perpetrazione di reati.

I vertici aziendali, in qualità di primi interpreti e portatori verso i dipendenti, gli azionisti, i terzi esterni, intesi anche come consulenti e collaboratori, i fornitori, i creditori in genere e l'utenza, sono i primi rappresentanti dell'etica aziendale alla cui formazione, divulgazione e consolidamento contribuiscono fattivamente.

Conseguentemente, essendo coloro che guidano le scelte della Società, in quanto esempio e stimolo all'adozione di comportamenti improntati alla massima correttezza e trasparenza, sono i primi tenuti a rispettare i dettami del Modello e del Codice Etico.

Il presente Sistema Sanzionatorio e, in genere, il Dlgs. 231/2001 non incide su quanto già previsto in materia di responsabilità degli Amministratori e Sindaci nello svolgimento delle loro funzioni sia dalla normativa vigente in materia e contenuta nel Codice Civile sia, eventualmente, in ambito statutario.

In ipotesi di violazioni delle disposizioni del Modello e/o del Codice Etico da parte di un Amministratore, l'Organismo di Vigilanza, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, riferisce formalmente al Consiglio di Amministrazione

che provvederà ad adottare le iniziative più adeguate in considerazione dell'illecito riscontrato e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato.

Come misura sanzionatoria massima è prevista la convocazione dell'Assemblea per la revoca dell'incarico e/o l'azione di responsabilità, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni arrecati alla Società.

#### **10.4 Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

In ipotesi di colpa grave o malafede dell'Organismo di Vigilanza, l'assemblea dei soci assumerà gli opportuni provvedimenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, inclusa la revoca dell'incarico.

#### **10.5 Misure nei confronti di Collaboratori, Consulenti e Terzi in genere**

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico da parte dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali con la Società, può determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

In ogni caso, come protocollo preventivo, la Società provvede ad informare con ogni mezzo a sua disposizione tutti i soggetti che con la stessa collaborano, circa il contenuto del Modello e del Codice Etico, anche in riferimento alle previsioni disciplinari, con l'assunzione dell'obbligo al loro rispetto pena la risoluzione del rapporto contrattuale e il risarcimento del maggior danno sofferto dalla Società in ragione dell'eventuale comportamento illecito ai sensi del D.Lgs. 231/2001.



## 11. Verifiche sull'adeguatezza del Modello

Oltre all'attività di vigilanza che il CO svolge continuamente sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello stesso), egli periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello alla prevenzione dei Reati, preferibilmente coadiuvandosi con soggetti terzi in grado di assicurare una valutazione obiettiva dell'attività svolta.

Inoltre, viene svolta una *review* di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dal CO, degli eventi considerati rischiosi e della consapevolezza dei Dipendenti e degli Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa con verifiche a campione.

Le verifiche sono condotte dal CO che si avvale, di norma, del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendono a tal fine necessarie.

Le verifiche e il loro esito sono oggetto di *report* ai vertici societari. In particolare, in caso di rilevata inefficienza del Modello, il CO esporrà i miglioramenti da attuare.

# Allegato 1

## MODELLO DI COMUNICAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

---

Spettabile  
Organismo di Vigilanza  
c/o Società Ecsa Italia s.r.l.

### SEGNALAZIONE DI NOTIZIE RILEVANTI AI SENSI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

#### **a) SEGNALANTE INTERNO**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nella sua qualifica di \_\_\_\_\_, interno n. \_\_\_\_\_

#### **b) SEGNALANTE ESTERNO**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_,  
telefono \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_

## SEGNALA

#### INFORMATIVE SULLE CONDOTTE POTENZIALMENTE IN VIOLAZIONE DEL MODELLO

.....  
.....  
.....

#### INFORMAZIONI SULLE MODIFICHE DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

.....  
.....  
.....

## **PARTE SPECIALE "REATI AMBIENTALI"**

### **CAPITOLO 1.**

#### **Funzione della presente Parte Speciale reati ambientali**

Il D. Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 ha introdotto nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell'Ente, mediante la previsione di cui all'art. 25-undecies, i cosiddetti reati ambientali.

Dal 29 maggio 2015 sono, inoltre, entrate in vigore le sanzioni a carico della persona giuridica collegate ai nuovi "reati-presupposto" introdotti dalla legge del 22 maggio 2015, n. 68 in materia di delitti contro l'ambiente che ha modificato il codice penale introducendo i delitti in materia ambientale. Tali reati si aggiungono, quindi, alle sanzioni per le violazioni già vigenti dal 16 agosto 2011 per effetto del D.lgs. 121/2011, il provvedimento che aveva esteso la responsabilità amministrativa delle organizzazioni collettive ex D.lgs. 231/2001 ad i reati ambientali ivi previsti.

In relazione all'attività aziendale svolta nello specifico da Ecsa Italia s.r.l., i reati di cui all'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001 sono da ritenersi in effetti solo astrattamente configurabili.

Al fine di rispondere alle esigenze penalpreventive di cui al D. Lgs. n. 231/2001, la Società ha tuttavia ritenuto opportuno disciplinarli nella presente Parte Speciale con il fine specifico di evitare che eventuali condotte, poste in essere da soggetti operanti presso Ecsa Italia s.r.l., possano concretare le condotte tipiche previste in materia di reati ambientali.

La presente Parte Speciale reati ambientali è destinata a tutti i soggetti operanti presso Ecsa Italia s.r.l., siano essi Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Consulenti esterni e/o Collaboratori, soggetti a vigilanza (di seguito, indicati quali "Destinatari").

I predetti "Destinatari", nell'ambito delle rispettive funzioni, dovranno conformarsi ai principi di comportamento ivi delineati al fine di prevenire la commissione dei reati espressamente considerati dall'art. 25-undecies, D. Lgs. n. 231/2001.

Verranno dunque indicati:

- a) le Attività Sensibili ovvero a rischio di reato;
- b) i principi fondamentali di riferimento in attuazione dei quali dovranno essere adottate le procedure aziendali ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c) i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell'Organismo di Vigilanza e dei responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, debitamente regolate in apposite procedure e/o regolamenti interni da dottori ai fini della corretta applicazione del Modello.

### **CAPITOLO 2.**

#### **2.1 Le fattispecie dei reati ambientali (art. 25-undecies, D. Lgs. n. 231/01).**

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, in materia di reati ambientali si riporta il testo dell'Art. 25-undecies - Reati ambientali di cui al d.lgs. 231/2001 così come modificato dalla legge del 22 maggio 2015, n. 68:

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:
  - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
  - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:
  - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo

periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n.

202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

L'art. 1, comma 1, della legge del 22 maggio 2015, n. 68 introduce, per la prima volta, nel libro II del codice penale un titolo, VI-bis, denominato «Dei delitti contro l'ambiente» contenente un catalogo di fattispecie delittuose poste espressamente a tutela del bene ambientale. Si tratta, in particolare, di sei delitti dolosi, e due colposi, cui si affiancano speciali circostanze aggravanti per l'ipotesi di realizzazione dei nuovi reati ambientali in forma associativa, una nuova aggravante ambientale, l'attenuante speciale da ravvedimento operoso, la confisca anche per equivalente e la sanzione amministrativa di ripristino dello stato dei luoghi oltre alla previsione, per taluni dei delitti introdotti, della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Completano la riforma interventi sul codice dell'ambiente e disposizioni di carattere processuale volte a favorire il coordinamento investigativo, tipico dei reati di particolare allarme sociale, per rendere efficiente e pronta l'attività di accertamento e repressione dei delitti ambientali.

Tali fattispecie di reato completano quanto già previsto dal decreto legislativo n. 121/2011 che ha introdotto due nuove fattispecie penali (uccisione, distruzione, cattura ecc. di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, artt. 727-bis c.p.; distruzione o deterioramento di habitat, art. 733-ter) e ha inserito nel corpo del d.lgs. 231/2001 (all'art. 25-undecies) un catalogo di reati ambientali presupposto, idonei a fondare la responsabilità dell'ente.

## **2.2. Nuovi reati ambientali. Modifiche al codice penale ad opera della legge 20 maggio 2015 n. 68**

La legge 20 maggio 2015 n. 68 che ha introdotto nel Codice penale alcuni reati ambientali, ha allo stesso tempo implementato l'art. 25 – undecies, Dlgs. 231/2001, aggiungendo alcune di queste nuove fattispecie delittuose tra i “reati- presupposto” che fanno scattare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.lgs. 231/2001.

Di seguito si riportano i reati e la sanzione per la persona giuridica nel caso in cui il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente dai manager o dai dipendenti della società.

### **Reato di inquinamento ambientale (art. 452bis c.p.)**

Art. 452 bis c.p. : “E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”

Il nuovo articolo 452-bis del codice penale punisce l'inquinamento ambientale con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 100.000 Euro chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento "significativi e misurabili" dello stato preesistente "delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo" o "di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna”. Sono inoltre previste delle aggravanti: reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni se dall'inquinamento ambientale derivi ad una persona una lesione personale; reclusione da 3 a 8 anni se ne derivi una lesione grave; reclusione da 4 a 9 anni se ne derivi una lesione gravissima reclusione da 5 a 12 anni in caso di

morte della persona. Ove gli eventi lesivi derivati dal reato siano plurimi e a carico di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave aumentata fino al triplo, fermo restando tuttavia il limite di 20 anni di reclusione

### **Reato di Disastro Ambientale (art. 452quater c.p.)**

Art. 452 quater c.p.: “Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

Tale fattispecie di reato riguarda un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l'offesa all'incolumità pubblica determinata con riferimento sia alla rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione ambientale o dei suoi effetti lesivi, sia al numero delle persone offese o esposte al pericolo. Il disastro ambientale è aggravato ove commesso in un'area protetta o sottoposta a vincolo o in danno di specie animali o vegetali protette.

### **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)**

Art. 452 quinquies c.p.: “Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.”

La fattispecie dei delitti colposi contro l'ambiente, che sono reati-presupposto (al pari dei precedenti) per la responsabilità amministrativa dell'ente, prevede che se taluno dei fatti di cui ai reati di “inquinamento ambientale” e “disastro ambientale” (rispettivamente artt.452-bis e 452-quater c.p.) è commesso per colpa, le pene per le persone fisiche sono diminuite.

Se dalla commissione dei fatti indicati sopra deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite.

### **Delitti associativi aggravati ( art. 452 octies c.p.)**

Art. 452 octies c.p.: “Quando l'associazione di cui all'articolo 416 e' diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e' finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla meta' se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.”

Con l'art. 452-octies c.p. sono state introdotte "circostanze aggravanti" in relazione al fenomeno delle c.d. ecomafie: si applica un aumento (fino a un terzo) della pena prevista per il delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) quando l'associazione è diretta in via esclusiva o concorrente allo scopo di commettere taluno dei nuovi delitti ambientali. Il medesimo aumento si applica alla pena prevista per il delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), quando tale associazione è finalizzata a commettere taluno dei nuovi delitti ambientali ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti, o di servizi pubblici in materia ambientale. Sugli aumenti così determinati è previsto un ulteriore aumento di pena (da un terzo alla metà) se di tali associazioni fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

### **Traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.) Art. 452 sexies c.p.**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività”.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.”

L'art. 452-sexies punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro il reato di pericolo di traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività. Il delitto è commesso da chiunque abusivamente "cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona materiale di alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente".

### **2.3. Altre fattispecie di reato previste dal codice penale**

Si riporta di seguito per completezza il testo dell'articolo ed un breve commento anche se le fattispecie ivi disciplinate non appaiono essere conferenti con l'oggetto specifico dell'attività aziendale.

#### **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)**

Art. 727 BIS C.P.: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”

Contravvenzione punita, ove avente oggetto specie animali selvatiche protette, “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, e “fuori dei casi consentiti”, con l'arresto da uno a sei mesi o



con l'ammenda fino a 4.000 euro, "salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie".

Il co. 2 incrimina, con l'ammenda fino a 4.000 euro "chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta..." fatta salva l'identica clausola di esiguità di cui al co. 1 ultima parte.

L'art. 733-bis, co. 2 c.p., precisa che "ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis c.p. per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE".

La clausola di riserva "salvo che il fatto non costituisce un più grave reato" comporta il prevalere di fattispecie interferenti punite più severamente.

E' il caso dell'art. 544-bis c.p. (Uccisione di animali), delitto punito con la pena della reclusione da tre a diciotto mesi.

Si badi che il requisito del cagionare la morte di un animale "per crudeltà o senza necessità", tipico dell'art. 544-bis c.p., può dirsi racchiuso nella più ampia formula "fuori dei casi consentiti" posta in apertura dell'art. 727-bis c.p..

La nuova fattispecie è destinata a soccombere anche in rapporto a talune fattispecie venatorie punite più severamente.

La seconda parte dell'art. 727-bis c.p. contiene una clausola di esiguità la quale fa salvi "i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie".

I due requisiti negativi devono sussistere contestualmente affinché il fatto possa reputarsi inoffensivo.

Diversamente, la clausola "fuori dei casi consentiti", posta in apertura della fattispecie, costituisce clausola di illiceità espressa, richiamante (superfluamente) tutte le norme e i provvedimenti basati su norme che facoltizzano o impongono l'uccisione, cattura ecc. di animali selvatici protetti, ad. es. per ragioni di salute pubblica, di pubblica incolumità o per ragioni scientifiche.

L'art. 727-bis co. 2 punisce con l'ammenda fino a 4.000 euro chiunque, fuori dei casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale protetta, fatta salva la clausola di inoffensività sopra riportata in relazione alle specie animali protette.

La fattispecie in esame offre tutela penale alle specie vegetali protette indicate nelle direttive richiamate dall'art. 733-bis, co. 2.

La disposizione colma un vuoto di tutela, dato che le uniche fattispecie aventi ad oggetto specie vegetali selvatiche protette presenti nel nostro ordinamento penale incriminavano le diverse condotte di importazione, commercio ecc, senza le prescritte autorizzazioni e documentazioni (l. 150/1992).

### **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)**

Art. 733 BIS C.P.: "Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi

habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.”

Trattasi di un reato di danno avente un oggetto materiale di tutela particolarmente delicato (l'habitat all'interno di un sito protetto).

Al secondo comma dell'art. 733-bis c.p. si definisce “habitat all'interno di un sito protetto” “qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2 della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE”.

Il concetto di habitat ha doppia natura: per così dire normativa in relazione alle due direttive comunitarie citate; “naturalistica” rispetto alla formula “qualsiasi habitat naturale”, che parrebbe rimandare alla valutazione in concreto del giudice, anche a prescindere da atti amministrativi o definizioni/classificazioni legislative.

Il reato di danneggiamento di habitat sembra poter concorrere con quello di distruzione o deturpamento di bellezze naturali (art. 734 c.p.), avente diverso bene tutelato: quest'ultimo protegge le bellezze naturali dal punto di vista estetico dell'uomo, e non gli habitat naturali intesi come luoghi in sé (o per le specie che vi dimorano) meritevoli di tutela.

La fattispecie abbraccia sia le condotte di distruzione dell'habitat (per es. di un bosco, di una palude), sia di deterioramento: in quest'ultimo caso occorre che la condotta produca la compromissione dello stato di conservazione.

Il concetto sembra da intendersi in senso funzionale più che quantitativo: occorre valutare l'incidenza del deterioramento sulla funzione ecologica rappresentata dall'habitat in questione.

A titolo esemplificativo potrà dirsi compromesso lo stato di conservazione di un bosco ove nidificano uccelli appartenenti a specie protette laddove l'abbattimento di molti ma non di tutti gli alberi comporti il venir meno anche solo parziale di quel sito come luogo di sosta e di riproduzione della specie.

La compromissione è da ritenersi tale anche qualora l'habitat possa essere successivamente ripristinato, a distanza di tempo significativa, con opere dell'uomo (per es. rimboschimenti, bonifiche ecc.) o con il lento passare del tempo (si pensi alla ricrescita spontanea di piante).

L'art. 733-bis si apre con la clausola “fuori dei casi consentiti”.

Si tratta di una clausola di illiceità espressa, la quale rinvia alle norme e ai provvedimenti amministrativi che facoltizzano o impongono di tenere la condotta tipica.

Si pensi ad es. all'attività antincendio con prodotti chimici che interessino un bosco lambito dalle fiamme, o al taglio di piante per ragioni di pubblica incolumità.

#### **2.4. Altri reati ambientali di cui all'art. 25 undecies D.Lg.s 231/2001**

La norma di cui all'art 25 undecies prevede per la responsabilità degli enti, fattispecie contravvenzionali e di pericolo astratto, attraverso i seguenti reati ambientali che si possono concretizzare nei diversi settori meglio infra specificati:

##### **Settore dell'inquinamento idrico:**

- scarico idrico in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione (art. 137, co. 3) e dei limiti tabellari per talune sostanze (art. 137, co. 5 primo periodo);

- scarico in acque marine da parte di navi od aeromobili (art. 137, co. 13).

In tutte e tre le ipotesi è prevista per l'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

- scarico idrico in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata riguardante talune sostanze pericolose (art. 137, co. 2);

- scarico idrico in violazione dei limiti tabellari per talune sostanze particolarmente pericolose (art. 137, co. 5 secondo periodo);
  - scarico sul suolo, nel sottosuolo o in acque sotterranee (art. 137, co. 11).
- In tutte e tre le ipotesi è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.

### **Settore dei rifiuti:**

- gestione abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256, co. 1 lett. a) e deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6): sanzione pecuniaria fino a 250 quote;
- gestione abusiva di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 1 lett. b); realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256, co. 3, primo periodo); miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5): sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
- realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo): sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.

Le pene in relazione a tali reati sono ridotte della metà nel caso il reato consegua all'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni (art. 2, co. 6 decreto in commento);

- omessa bonifica di sito contaminato da sostanze non pericolose (art. 257, co. 1) e pericolose (art. 257, co. 2): rispettivamente sanzione pecuniaria fino a 250 quote e da 150 a 250 quote;
- trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario e mancata annotazione nel formulario dei dati relativi (art. 258, co. 4 secondo periodo): sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
- spedizione illecita di rifiuti (art. 259, co. 1): sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote; da 400 a 800 se si tratta di rifiuti ad alta radioattività;
- violazione delle prescrizioni in materia di SISTRI - Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - (art. 260-bis) sono previste sanzioni pecuniarie da 150 a 250 quote o, rispettivamente, da 200 a 300 a seconda della tipologia di prescrizione violata.

Nel settore dei rifiuti tutte le fattispecie penali contenute nella parte quarta, titolo VI, capo I del D.lgs. n. 152/2006 (Codice Ambientale) sono idonee a fondare la responsabilità dell'ente, con l'unica confermata eccezione dell'abbandono/deposito incontrollato di rifiuti (art. 256, co. 2).

### **Settore dell'inquinamento atmosferico**

- per il superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa di settore (art. 279, co. 5), è prevista una sanzione pecuniaria fino a 250 a quote.

### **2.5. Altre fattispecie idonee a concretare responsabilità a carico dell'ente**

Fuori del D.lgs. 152/2006 è prevista la responsabilità dell'ente per taluni reati in materia di commercio internazionale di specie animali e vegetali protette (l. 150/1992, richiamata dall'art. 2, co. 3 del decreto legislativo in commento); di produzione e impiego di sostanze lesive dell'ozono (l. 549/1993, richiamata dall'art. 2, co. 4); di inquinamento provocato da navi (l. 202/2007, richiamata dall'art. 2, co. 5).

Sanzioni interdittive di durata non superiore a 6 mesi sono previste in caso di condanna "per i delitti" (lapsus del legislatore: si tratta di contravvenzioni, con l'unica eccezione dell'art. 260) indicati nell'art. 2, co. 7.

E' prevista la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o

agevolare la commissione dei reati di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. n. 152/2006) e di inquinamento marino doloso (art. 8 d.lgs. n. 202/2007).

Sono inoltre previsti taluni reati di falso, richiamati dall'art. 2, co. 3 lett. c) del decreto in commento, contenuti nell'art. 3-bis, co. 1 l. 150/1992,

Tale articolo prevede che “alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed l) del regolamento (CE) n. 338/97 in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazioni, dichiarazioni, comunicazioni” ecc. “si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale”.

### **CAPITOLO 3.**

#### **Le Attività Sensibili di Ecsa Italia s.r.l. con riferimento ai reati ambientali.**

Con riguardo ai reati ambientali, nella realtà aziendale di Ecsa Italia s.r.l., i processi sensibili emersi dall'approfondita analisi effettuata in previsione dell'adozione del Modello risultano principalmente i seguenti:

- gestione e smaltimento dei gas degli impianti di condizionamento dell'aria;
- gestione e smaltimento dei gas contenuti negli impianti antincendio, se esistenti;
- gestione e smaltimento di prodotti o scarti di prodotto “pericolosi”;
- gestione rifiuti elettrici (es. lampade di illuminazione, etc. ...) ed elettronici (es. smaltimento PC usati, etc ...)
- smaltimento delle cartucce di toner esausto delle stampanti;
- ogni altra attività che comporta la gestione di rifiuti, e simili;
- gestione dei rifiuti industriali senza il rispetto delle normative vigenti comunque favorendo o gestendo in proprio discariche abusive con pratiche criminali;
- emissioni in atmosfera di inquinanti oltre i limiti legali;
- gestione delle acque di scarico in difformità delle normative ambientali

### **CAPITOLO 4.**

#### **Il Sistema organizzativo generale**

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i Dipendenti ed in quanti applicabili, gli Organi Sociali e i soci devono adottare e rispettare:

- 1) le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa;
  - 2) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, e controllo di gestione;
  - 3) il Codice Etico;
  - 4) in generale, la normativa applicabile.
- 4.1. I principi generali di comportamento.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti e, in particolare, di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, ed in generale delle normative ambientali riguardanti sia il settore dei rifiuti, nonché dell'inquinamento idrico, atmosferico, di tutela delle specie vegetali protette

(grani primitivi), dei rifiuti ordinari, pericolosi e speciali, nonché tutte le normative inerenti le emissioni in atmosfera, il trattamento dei liquami e dei residui di produzione.

Si indicano di seguito alcune azioni che la Società attraverso il proprio Responsabile e/o collaboratori del suo ufficio realizza e fa rispettare:

- verifica periodica interna della conformità alla normativa cogente in materia ambientale;
- richiesta ai fornitori non pubblici di servizi ambientali dell'impegno al rispetto degli obblighi di legge in tema di gestione delle proprie attività che possono avere un impatto sulle componenti ambientali;
- selezione dei fornitori destinati a fornire i servizi di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, svolta con particolare attenzione (con esclusione, ad esempio, delle imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata). L'affidabilità di tali fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante, rivolte ad esempio alla verifica dell'iscrizione agli albi trasportatori, al possesso delle necessarie autorizzazioni;
- nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del decreto da parte dei propri collaboratori e/o Partner e/o Collaboratori Esterni, intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) distruggere, prelevare o detenere, fuori dai casi consentiti dalla Legge, esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;
- b) scaricare acque in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e dei limiti tabellari per talune sostanze;
- c) scaricare acque in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata riguardante talune sostanze pericolose;
- d) scaricare acque in violazione dei limiti tabellari per talune sostanze particolarmente pericolose;
- e) scaricare acque sul suolo, nel sottosuolo o in acque sotterranee;
- f) permettere una gestione abusiva di rifiuti non pericolosi;
- g) permettere una gestione abusiva di rifiuti pericolosi;
- h) realizzare e gestire discarica abusiva di rifiuti non pericolosi;
- i) miscelare varie tipologie di rifiuti;
- l) realizzare e gestire discarica abusiva di rifiuti pericolosi;
- m) omettere la bonifica di sito contaminato da rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- n) trasportare rifiuti pericolosi senza formulario e omettere annotazione nel formulario dei dati relativi;
- o) spedire illecitamente rifiuti;
- p) gestire e/o comunque partecipare e/o comunque favorire attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- q) superare i valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa di settore;
- r) impiegare sostanze lesive dell'ozono.

## **CAPITOLO 5.**

### **Il sistema dei controlli**

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dai Codici di Comportamento nonché dalle “best practice” internazionali in tema di emissioni inquinanti e di gestione dei rifiuti prevede con riferimento alle Attività Sensibili individuate:

- standard di controllo “generali”, presenti in tutte le Attività Sensibili;
- standard di controllo “specifici”, applicati a determinate Attività Sensibili.

### **5.1. Standard di controllo generali**

Gli standard di controllo di carattere generale da considerare e applicare con riferimento a tutte le Attività Sensibili individuate sono i seguenti:

- Segregazione delle attività: lo standard concerne l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in una realtà come Ecsa Italia s.r.l. nella quale la segregazione delle attività (autorizzazione, esecuzione e controllo) in tre soggetti non è attuabile per l'esiguo numero di dipendenti, sono utilizzati modelli di controllo preventivi e successivi previsti dalle procedure aziendali adottate e dalle procure e deleghe che devono esistere regolarmente formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni;
- Tracciabilità: tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici.

### **5.2. Standard di controllo specifici**

Gli ulteriori standard di controllo individuati per specifiche Attività Sensibili allo scopo che non si incorra in alcuna delle fattispecie delittuose di cui ai reati ambientali si devono prevedere attività di controllo specifiche sugli impianti, sugli scarichi di acque, sullo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti.

## **CAPITOLO 6.**

### **I controlli dell'Organismo di Vigilanza**

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di compimento dei reati ambientali diretti a verificare la conformità delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce ai vertici societari.

**PARTE SPECIALE “REATI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA”**

**CAPITOLO 1**

**Funzione della presente parte speciale**

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di Ecsa Italia s.r.l. (di seguito la “Società”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione).

Limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un’adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (di seguito i “Soggetti Esterni”):

- i collaboratori, gli agenti e i rappresentanti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell’ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell’interesse della Società;
- i fornitori e i partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell’ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell’interesse della Società.

La presente Parte Speciale del Modello ha l’obiettivo di indirizzare, mediante regole di condotta, le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei delitti di criminalità organizzata di cui all’art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alle tipologie dei reati sopraindicati;
- identificare le attività sensibili ossia quelle attività che la Società pone in essere in corrispondenza delle quali, secondo un approccio di risk assessment, la Società stessa ritiene inerenti e rilevanti i rischi-reato;
- riprendere e specificare i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo; obblighi e divieti; sistema delle procure e deleghe interne rilevanti; etc.);
- illustrare i Protocolli comportamentali, implementati dalla Società al fine di prevenire i rischi-reato in esame, che i Destinatari sono tenuti ad osservare per una corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;
- riepilogare i riferimenti alle specifiche policies e procedure aziendali finalizzate alla prevenzione dei rischi-reato in esame;
- fornire all’Organismo di Vigilanza gli strumenti operativi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e di verifica.

**CAPITOLO 2**

**Le fattispecie di reato ex art. 24 ter del d.lgs. 231/2001**

L’articolo 24 ter del D.Lgs. 231/2001, rubricato “Delitti di criminalità organizzata”, così recita:

*"1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

*2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*

*3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

*4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3."*

Si tratta dei seguenti reati previsti dal Codice Penale:

- Associazione per delinquere
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Scambio elettorale politico-mafioso

Qui di seguito è riportata la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, a cui seguirà una sintetica illustrazione del reato al fine di comprendere i rischi-reato in esame e meglio valutare gli ambiti dell'organizzazione aziendale nei quali queste fattispecie possono essere compiute, vista anche la formulazione non troppo lineare dell'art. 24 ter del Decreto.

#### **Art. 416 c.p. Associazione per delinquere**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

#### **Art. 416 bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere**

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.



L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

#### **Art. 416 ter Scambio elettorale politico-mafioso**

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio di erogazione di denaro.

Le norme in esame riguardano la criminalità organizzata, fenomeno che provoca un elevato allarme sociale nella collettività a causa della maggiore potenzialità delinquenziale delle organizzazioni rispetto al singolo autore di reato, ovvero della maggiore pericolosità del programma criminoso dell'organizzazione rispetto al disegno criminoso del singolo individuo.

Le fattispecie di cui sopra si riferiscono alla semplice partecipazione, nonché alla promozione, direzione, costituzione, organizzazione di un'associazione, composta da tre o più persone e dotata, anche in minima parte, di una "strutturazione" (divisione di compiti, gerarchie etc.), e di "stabilità" che permettono di distinguerla dal semplice concorso di persone nel reato, caratterizzato, invece, dall'occasionalità e accidentalità dell'accordo criminoso.

Lo scopo dell'associazione deve essere, anche se non unico e prevalente, quello di realizzare un programma criminoso, cioè la commissione di uno o più reati.

L'art. 24 ter, con una formulazione non troppo lineare, riferendosi genericamente ai reati di cui all'art. 416 c.p., considera come "ipotesi base" la commissione, in forma organizzata di qualsiasi delitto, ad esclusione di quelli, ritenuti più gravi, di cui all'art. 416 c. 6 c.p. (v. appresso), nonché dei delitti previsti dal 407 c. 2 lett. a) n. 5 c.p.p. (delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110).

Lo stesso articolo 24 ter, prevede poi, alcune “ipotesi aggravate” di “reato/i-fine” rispetto all’ipotesi base, richiamando l’art. 416 c. 6 c.p., include tra queste la commissione in forma associata dei reati di:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602)
- Promozione, direzione, organizzazione, finanziamento del trasporto, o il trasporto stesso, di stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle norme contro l’immigrazione clandestina, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, in presenza di due o più delle seguenti condizioni:

a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

• richiamando gli articoli 416 bis, 416 ter e 630 c.p. si riferisce alla commissione in forma associata dei reati di:

- Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Scambio elettorale politico-mafioso
- Sequestro a scopo di rapina o di estorsione
- richiamando i delitti di cui all’art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 si riferisce alla:
- Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Altre ipotesi aggravate a cui fa riferimento l’art. 24 ter sono quelle in cui i delitti (qualsiasi delitto) vengano commessi in forma associata avvalendosi della forza di intimidazione del sodalizio di tipo mafioso e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, e quella in cui i delitti medesimi vengano commessi al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso.

E’ opportuno precisare che è associazione di tipo mafioso quella in cui, coloro che ne fanno parte, si avvalgono della forza intimidatrice e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, nonché per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti ovvero impedire il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri. E’ punita, inoltre, la condotta di chi agevola l’attività delle associazioni di tipo mafioso o ottiene la promessa di voti in cambio di erogazione di denaro.

Le disposizioni dell’articolo 416 bis si applicano anche alla camorra, alla ’ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

## Reato transnazionale

Con riferimento ai reati associativi di cui agli articoli 416 e 416 bis c.p., è opportuno sottolineare che, anche prima della introduzione dell'art. 24 ter del Decreto, queste figure di reato erano già richiamate dall'art. 10 della L. 16 marzo 2006, n. 146 che ha ratificato la Convenzione dell'ONU contro il crimine organizzato transnazionale (Palermo, 15 novembre 2000 - ris. 55/25 dall'Assemblea generale) il cui scopo è promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. Le ipotesi criminose di riferimento sono, infatti, l'associazione transnazionale per delinquere, anche di tipo mafioso, l'associazione transnazionale finalizzata al traffico di esseri umani, l'associazione transnazionale finalizzata alla produzione, detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, l'associazione transnazionale finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e, infine, nella forma del reato transnazionale, l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e il favoreggiamento.

Per reato transnazionale si intende, quindi, quello punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia stato commesso in più di uno Stato ovvero sia stato commesso in uno Stato, ma in un altro sia avvenuta una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo, ovvero sia implicato un gruppo criminale "transnazionale" o produca effetti sostanziali in un altro Stato.

Pertanto, fatto salvo quanto detto sopra a proposito di reati associativi, rileva, ai fini della responsabilità amministrativa degli enti partecipare, promuovere, dirigere, costituire, organizzare un'associazione criminale, anche di tipo mafioso, anche qualora il programma criminoso sia stato commesso in più di uno Stato ovvero sia stato commesso in uno Stato, ma in un altro sia avvenuta una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo, ovvero sia implicato un gruppo criminale "transnazionale" o produca effetti sostanziali in un altro Stato.

L'art. 10 citato dispone che, nel caso di commissione sotto forma di reato transnazionale, per la definizione del quale si rimanda a quanto detto sopra,

- dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale,
- del delitto di associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'art. 291 quater del D.P.R. n. 43/1973,
- del delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990,

oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, sono applicabili all'ente, per una durata non inferiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 del Decreto (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi).

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3 del Decreto.

Nel caso di reati, sotto forma di reato transnazionale, per la definizione del quale si rimanda a quanto detto sopra, concernenti il traffico di migranti, oltre alla sanzione amministrativa

pecuniaria, sono applicabili all'ente, per una durata non superiore a due anni, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 del Decreto (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi).

## **CAPITOLO 3**

### **Macroattività sensibili**

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente e ritenuti rilevanti a seguito del risk assessment eseguito internamente, la Società valuta come "sensibili" le seguenti macroattività che essa pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche eventualmente in collaborazione con i Soggetti Esterni:

- 1) Approvvigionamento di beni e servizi e inserimento anagrafiche fornitori nel sistema;
- 2) Gestione delle attività amministrativo-contabili e dei pagamenti relativi ad approvvigionamento di beni e servizi;
- 3) Gestione contratti di vendita di prodotti/servizi e inserimento anagrafiche clienti nel sistema;
- 4) Gestione delle attività amministrativo-contabili e degli incassi relativi ai contratti di vendita di prodotti/servizi;
- 5) Attività di dismissione dei cespiti aziendali e relativi adempimenti amministrativo-contabili e di incasso;
- 6) Operazioni su quote di capitale sociale e altre operazioni straordinarie e di quelle di acquisto/vendita di strumenti finanziari;
- 7) Gestione locazioni immobiliari e finanziarie strumentali, relativa contrattualistica e relativi adempimenti amministrativo-contabili e di pagamento;
- 8) Gestione del personale: dipendenti, agenti e rappresentanti, consulenti e altri collaboratori esterni e relativi adempimenti amministrativo-contabili e di pagamento;
- 10) Attività di sponsorizzazione e gestione di eventi.

## **CAPITOLO 4**

### **Protocolli comportamentali**

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente capitolo, i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi comportamentali richiamati nel Codice Etico e quelli enucleati nella Parte Generale del presente Modello, devono rispettare i seguenti protocolli comportamentali qui di seguito descritti, posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati e riferibili alle attività sensibili.

I protocolli comportamentali prevedono obblighi e/o divieti specifici che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, uniformando la propria condotta ad essi in corrispondenza delle attività sensibili sopra rilevate.

Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico e della Parte Generale del Modello. In forza di apposite pattuizioni contrattuali, i principi in esame si applicano anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.

Nel presente capitolo, è delineato, infine, il sistema delle procure e deleghe in essere per la parte dello stesso che contribuisce alla gestione dei rischi-reato inerenti le attività sensibili in esame, quello delle procedure e dei flussi informativi nei confronti dell'OdV.

## **Obblighi comportamentali**

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati.

In particolare, la Società, al fine di prevenire i rischi di infiltrazione della criminalità organizzata nell'attività aziendale e di prevenzione dei reati di terrorismo, riciclaggio e ricettazione o impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, con il dichiarato intento di proteggere ed incrementare l'integrità aziendale e la sua capacità di creare valore economico, nonché di contribuire alla tutela dell'ordine pubblico economico ed alla difesa della legalità, creando valore sociale per i suoi stakeholders e per la comunità nel suo complesso, obbliga i Destinatari della presente Parte del Modello al rispetto dei protocolli comportamentali di seguito individuati:

La Società, anche in collaborazione con Istituzioni pubbliche o Associazioni di categoria, e sulla base di dati o notizie, relazioni periodiche delle predette Istituzioni e Associazioni, rilevazioni degli ispettorati del lavoro, statistiche ISTAT, studi sociologici e criminologici, rilevazioni ed elaborazioni delle Camere di Commercio e quant'altro utile allo scopo, valuta il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata o di contatti con essa nell'ambito dell'attività d'impresa, soprattutto in determinate aree geografiche, analizzando preventivamente e continuamente il territorio e il contesto, soprattutto quelli in cui svolge operazioni finanziarie o commerciali, al fine di gestire adeguatamente il rischio che organizzazioni criminali, anche quelle localmente insediate, possano condizionare l'attività d'impresa, strumentalizzandola per il conseguimento di vantaggi illeciti.

La Società valuta i seguenti indici quale criterio, tra gli altri, per la selezione e per l'intrattenimento di rapporti di fornitura, di lavoro in tutte le sue forme, di collaborazione, di consulenza, di rapporti commerciali e di partnership commerciale o tecnologica:

- sottoposizione a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della normativa antimafia (art 3 ss. L.1423 del 1956; art. 10 L. 575 del 1965);
- applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella prevista dall'art. 444 c.p.p., nei confronti di imprenditori, soci, amministratori o dipendenti di imprese, per reati che incidono sull'affidabilità professionale e, tra questi, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, per i delitti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti e per altre figure delittuose che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei confronti di enti, ai sensi del d.lgs. 231/2001, per reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro la persona, reati di riciclaggio e di associazione a delinquere di natura transnazionale, e per altre figure di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;

- costituzione di enti nei quali figurano, come soci, amministratori o gestori, persone (o prossimi congiunti) che partecipano o abbiano partecipato alle imprese od enti nelle situazioni sopra indicate, ovvero manifestamente sprovvisti, per età o formazione, dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali;
- imprese od enti che risultino privi di rapporti con aziende di credito;
- intervento, nelle trattative commerciali, di persone od enti privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime;
- mancata consegna, qualora richiesta, del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato antimafia, o di autocertificazione sostitutiva come definita sopra;
- mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività.

L'accertamento delle situazioni di cui al punto precedente incide negativamente sulla valutazione di affidabilità professionale, a meno che l'esito favorevole dei procedimenti o processi o le giustificazioni addotte dai soggetti interessati siano tali da neutralizzare il giudizio negativo.

La selezione del personale, di qualunque livello, in conformità ai principi individuati nel Codice Etico, viene effettuata in modo trasparente e sulla base dei soli criteri di:

- professionalità specifica rispetto all'incarico o alle mansioni;
- uguaglianza di trattamento;
- affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale valutata sulla base delle risultanze del certificato penale generale e del certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi, o, in alternativa, di una autocertificazione nella quale dichiara di non aver subito condanna, né di avere procedimenti in corso per i seguenti reati: associazione a delinquere (art. 416 c.p.), associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 - bis c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416 - ter c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 - bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 - ter c.p.), reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (artt. 270-bis e segg. c.p., art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, New York 9 dicembre 1999).

Il lavoratore, di qualunque livello, deve comunicare alla Società o all'impresa l'eventuale intervenuta sottoposizione a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di criminalità organizzata o per reati che comunque incidano sui requisiti di professionalità ed affidabilità.

Qualora la Società dovesse servirsi di articolazioni territoriali di qualsiasi natura e genere, in paesi ad alto rischio di terrorismo o di criminalità organizzata, nonché intrattenere rapporti o effettuare operazioni finanziarie o commerciali con soggetti con sede/residenza nei suddetti paesi, pianifica ed eroga attività di informazione/formazione, che includono l'aggiornamento sull'evoluzione dei rischi di inquinamento da criminalità e l'educazione alla legalità, quale componente fondamentale dell'etica professionale e presupposto indispensabile per una sana e duratura crescita economica.

Gli obiettivi indicati nella presente Parte Speciale vengono perseguiti anche mediante acquisizione di informazioni sui fornitori, consulenti, partner e altri collaboratori esterni "significativi", ad eccezione di quelli sottoposti a vigilanza pubblica, ovvero iscritti ad Albi o già in possesso abilitazioni o certificazioni che provino la sussistenza del requisito di affidabilità.

Il rapporto con i fornitori, consulenti, partner e altri collaboratori esterni è “significativo” qualora abbia ad oggetto prestazioni di importo rilevante, preveda lo svolgimento di compiti di elevata complessità o implicanti rilevante responsabilità o di controllo con riferimento alle attività sensibili di cui al presente Modello e, in particolare attività sensibili di cui alla presente Parte Speciale; qualora il rapporto avvenga in via continuativa o periodica ovvero abbia una durata contrattuale superiore ad un anno.

Le procedure di selezione dei fornitori significativi, in conformità a quanto contenuto nel codice Etico e in altre parti del Modello, devono avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza delle procedure di selezione, pari opportunità di accesso e prevedono che il fornitore sia in possesso dei requisiti di professionalità, affidabilità, onorabilità ed economicità.

Per il fornitore che svolga un’attività, o comunque debba effettuare una prestazione in favore della Società, per la quale siano necessari permessi, autorizzazioni, licenze o concessioni è necessaria la consegna di una copia conforme ovvero l’esibizione dell’originale con autocertificazione in ordine al possesso e validità della documentazione.

Ciò costituisce requisito indispensabile per l’instaurazione di qualsivoglia rapporto e per l’iscrizione nella lista dei fornitori qualificati.

Il fornitore che svolga attività sulla base di un contratto di appalto deve fornire un’autocertificazione dalla quale risulti l’indicazione nominativa degli addetti all’appalto e la regolarità retributiva e contributiva nei loro confronti e, se intende avvalersi di qualsiasi forma di subappalto o comunque di intervento o collaborazione da parte di altre imprese, deve preventivamente darne comunicazione alla Società e produrre tutta la documentazione richiesta anche con riferimento a queste ultime.

Per i fornitori significativi, è necessaria l’esibizione del certificato antimafia, al più tardi al momento della conclusione del contratto di fornitura e nel corso del rapporto se la prestazione dovesse essere continuativa o periodica.

Il fornitore deve dichiarare nel contratto, sotto la propria responsabilità, che agisce in nome proprio ovvero indica la persona fisica o giuridica titolare o beneficiaria effettiva del rapporto, fornendo documentazione idonea a consentirne l’identificazione.

I certificati o altre attestazioni presentati in fotocopia devono essere accompagnati da autocertificazione di conformità all’originale.

E’ contrattualmente imposto al fornitore di comunicare senza indugio la sottoposizione a procedimenti di applicazione di misure di prevenzione o procedimenti penali per i reati di associazione a delinquere (art. 416 c.p.), associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 - bis c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416 - ter c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 - bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 - ter c.p.), reati di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (artt. 270-bis e segg. c.p., art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, New York 9 dicembre 1999), o il verificarsi di altre cause che determinano il venir meno dei requisiti per l’iscrizione all’elenco di cui sopra.

Dichiarazioni, informazioni o dati falsi od incompleti comportano la risoluzione del contratto.

La Società acquisisce tutte le informazioni accessibili relative ai clienti.

Il rapporto con i clienti deve essere immediatamente sospeso qualora risultino concreti elementi di rischio di infiltrazione criminale, anche tenuto conto degli indici di attenzione di cui sopra, del verificarsi, in assenza di giustificazioni economiche o imprenditoriali, di mutamenti repentini o reiterati nella compagine sociale o negli organi sociali, mutamenti significativi del settore di attività; mutamenti repentini riguardo alle dimensioni dell’attività, al patrimonio, alle richieste di forniture.

Come già precisato in altre parti del presente Modello, tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie devono essere effettuati come previsto dalle procedure tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione.

I protocolli comportamentali, le precauzioni, i criteri, le definizioni e quant'altro sopra riportato, vale a tutti gli effetti anche per quanto attiene alla gestione (e ai relativi soggetti del rapporto giuridico) delle attività di dismissione dei cespiti aziendali, delle locazioni immobiliari e finanziarie strumentali, alle operazioni su quote di capitale sociale e altre operazioni straordinarie che non avvengano sui mercati regolamentati attraverso intermediari finanziari autorizzati, e di quelle di acquisto/vendita di strumenti finanziari.

Nel caso in cui dovesse verificarsi una delle situazioni di cui agli indici di attenzione di cui sopra, ovvero attentati ai beni aziendali o di minacce, è fatto obbligo a tutti i destinatari di informare immediatamente il proprio superiore gerarchico e l'Amministratore unico o il direttore generale per tutte le consequenziali decisioni di competenza, ivi compresa l'eventuale informazione alle autorità di P.S.

Il criterio di selezione e di adesione a tutte le attività di sponsorizzazione, anche di eventi, da parte della Società, anche per garantire la tutela dell'immagine e la reputazione della Società medesima, è costituito dalla rigorosa coerenza e conformità ai Principi indicati nel Codice Etico ed ai Principi e Procedure comportamentali contenuti nel presente Modello.

### **Divieti specifici**

E' fatto espresso divieto ai Destinatari di porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, anche a titolo di concorso o di tentativo, le fattispecie di reato di cui sopra. In particolare, è fatto divieto di:

- intrattenere rapporti con dipendenti e altri prestatori di lavoro, fornitori, consulenti, agenti o rappresentanti, partners commerciali, e altri collaboratori esterni, clienti, siano essi persone fisiche o giuridiche, per i quali non sono soddisfatti i requisiti di cui alla presente Parte Speciale o per i quali vi sia fondato e motivato sospetto di assenza o venir meno dei requisiti di cui sopra, anche sulla base degli indici di attenzione sopraindicati;
- Accettare o effettuare pagamenti con modalità tali da non assicurare la tracciabilità della movimentazione;
- La Società non pubblicizza prodotti, servizi o aziende e non sponsorizza soggetti, persone fisiche o giuridiche di qualsiasi tipologia e natura, le cui caratteristiche, ideologie, obiettivi, attività svolta, i requisiti di onorabilità e di moralità, immagine o reputazione non fossero in perfetta coerenza con i Principi indicati nel suo Codice Etico e con i Principi e Protocolli comportamentali contenuti nel presente Modello o possa in qualche modo essere riconducibile a raccolta di fondi finalizzati a commettere un reato di cui alla presente Parte Speciale;
- pubblicare contenuti nel sito internet aziendale che possano agevolare o possano essere in qualsiasi modo considerati come partecipazione, promozione, costituzione, organizzazione, direzione, finanziamento di associazioni il cui scopo è il compimento di atti violenti terroristici o di eversione all'ordine democratico o istigazione agli stessi e al compimento di altri reati previsti dalla presente Parte Speciale.

### **Sistema deleghe e procure**

**Il sistema di deleghe e procure concorre insieme agli altri strumenti del presente Modello ai fini della prevenzione dei rischi-reato nell'ambito delle attività sensibili identificate.**



Per la definizione e l'analisi del suddetto sistema si rimanda al capitolo 5.3 della "parte generale"

La Società è dotata di organigrammi e comunicazioni organizzative (adeguatamente divulgate all'interno della Società ed ai terzi come per legge) per mezzo delle quali sono:

- delimitati i ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi attribuzioni e poteri;
- descritte le linee di riporto.

## **CAPITOLO 5**

### **Flussi informativi in favore dell'odv**

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale della efficace esecuzione dei controlli previsti dal presente Modello, sono previsti dei flussi informativi che devono essere assicurati al predetto Organismo, in conformità a quanto disposto dal Modello medesimo.

In particolare, a prescindere dagli altri obblighi di segnalazione, tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi di ogni fatto od elemento da cui si possa desumere il pericolo di interferenze criminali anche di tipo terroristico, sull'attività dell'impresa.

Sono garantiti la riservatezza e, nei limiti del possibile, l'anonimato, a coloro che adempiono agli obblighi di segnalazione o denuncia, con il pieno supporto, anche di assistenza legale, garantito dalla Società, la quale garantisce anche che non siano realizzate attività di ritorsione, di qualsivoglia natura, nei confronti del soggetto denunciante ed informa le autorità competenti per l'eventuale attivazione da parte di queste ultime di adeguate misure di protezione.